

"NORMA": MANUALE PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI

**ENRICO PATTARO, GIOVANNI SARTOR, ALESSANDRA
CAPELLI**

INDICE

INDICE.....	I
CAPO I (LINGUAGGIO DEI TESTI NORMATIVI)	5
SEZIONE I (PRINCIPI GENERALI)	5
SEZIONE II (TERMINOLOGIA)	9
SEZIONE III (DEFINIZIONI)	15
SEZIONE IV (SEGNI D'INTERPUNZIONE).....	17
SEZIONE V (ESPRESIONI NUMERICHE)	21
SEZIONE VI (SIMBOLI CONVENZIONALI)	23
SEZIONE VII (ABBREVIAZIONI, SIGLE, DENOMINAZIONI DI ENTI E UFFICI)	25
SEZIONE VIII (COSTRUZIONE DELLA PROPOSIZIONE).....	29
SEZIONE IX (COSTRUZIONE DEL PERIODO LINGUISTICO).....	33
SEZIONE X (MODALITÀ NORMATIVE)	39
CAPO II (STRUTTURA DEI TESTI NORMATIVI).....	45
SEZIONE I (PRINCIPI GENERALI)	45
SEZIONE II (INTESTAZIONE DEI TESTI NORMATIVI).....	47
SEZIONE III (PREAMBOLO)	49
SEZIONE IV (INDICE SOMMARIO).....	53
SEZIONE V (DISPOSITIVO)	55
SEZIONE VI (SOTTOSCRIZIONE)	63
SEZIONE VII (ALLEGATI PARTE INTEGRANTE).....	65
SEZIONE VIII (ATTI IN ALLEGATO)	67
SEZIONE IX (ALLEGATI INFORMATIVI)	69
SEZIONE X (TESTI ORGANICI).....	71
CAPO III (CITAZIONI).....	75
SEZIONE I (LE CITAZIONI: PRINCIPI GENERALI)	75
SEZIONE II (CITAZIONE DI UNITÀ DI PARTIZIONE).....	79
SEZIONE III (RINVII)	83
SEZIONE IV (REGOLE PER L'USO DELLE CITAZIONI)	85
SEZIONE V (INDICAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE).....	89
CAPO IV (MODIFICAZIONI).....	91
SEZIONE I (PRINCIPI GENERALI)	91
SEZIONE II (MODIFICAZIONI TESTUALI)	93
SEZIONE III (MODIFICAZIONI MATERIALI).....	103
SEZIONE IV (SCELTA DELLA FORMA DELLA MODIFICAZIONE)	107

SEZIONE V (NOVELLE)	111
SEZIONE VI (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADATTAMENTO)	115
SEZIONE VII (RIFACIMENTI)	117
SEZIONE VIII (CONSOLIDAZIONI)	121
CAPO V (VIGORE ED EFFICACIA).....	125
SEZIONE I (PRINCIPI GENERALI)	125
SEZIONE II (IL VIGORE)	127
SEZIONE III (L'EFFICACIA)	129
ALLEGATO A: DENOMINAZIONI DEGLI TESTI NORMATIVI E LORO ABBREVIAZIONI	131

CAPO I

(LINGUAGGIO DEI TESTI NORMATIVI)

Sezione I

(Principi generali)

Articolo 1

(Requisiti del linguaggio normativo)

1. Le disposizioni giuridiche debbono essere univoche, precise e complete.
2. Le disposizioni giuridiche debbono essere altresì concise, semplici e stilisticamente eleganti, ma non a discapito dell'univocità, della precisione e della completezza.
3. Le disposizioni giuridiche debbono essere facilmente comprensibili. La comprensibilità deve essere garantita rispetto alla cerchia dei destinatari di ciascuna disposizione giuridica. Deve essere possibile cogliere con immediatezza il contenuto fondamentale di ciascuna disposizione.

Articolo 2

(Fedeltà ai precedenti e miglioramenti)

1. È preferibile che i nuovi testi normativi si uniformino, non solo nella terminologia, ma anche nello stile e nella struttura, ai testi previgenti, e in particolare a quelli che disciplinano la stessa materia.
2. Si debbono tuttavia apportare al nuovo testo tutti i miglioramenti possibili rispetto ai testi previgenti. Ovviamente, gli eventuali errori presenti nei testi previgenti debbono sempre essere corretti nel nuovo testo.

Articolo 3

(Testo, proposizione, frase, periodo linguistico, alinea e capoverso: nozioni)

1. Un testo è una qualsiasi sequenza di parole e segni di interpunzione.
2. Una frase è un testo dotato di senso compiuto.

3. Una proposizione è una frase o una porzione di frase che consiste di un predicato e delle parole sintatticamente dipendenti da quel predicato.
4. Un periodo è una frase che termina con un punto fermo, e inizia dopo un punto fermo o dopo un ritorno a capo.

Articolo 4

(Ritorno a capo fisso e mobile, alinea e capoverso: nozioni)

1. Si distinguono due tipi di ritorno a capo:
 - a) il ritorno a capo fisso;
 - b) il ritorno a capo mobile.
2. Il ritorno a capo fisso è inteso a spezzare il flusso del testo, e serve a separare elementi strutturali del testo stesso.
3. Il ritorno a capo mobile è inteso a far continuare il flusso del testo dopo il raggiungimento del limite massimo della lunghezza della riga.
4. Gli alinea sono le parti di un testo che iniziano in una nuova riga e terminano con un ritorno a capo fisso.
5. I capoversi sono gli alinea successivi al primo alinea di un testo, e sono quindi le parti del testo racchiuse tra due ritorni a capo fissi.

Articolo 5

(Divisione delle parole nei ritorni a capo mobili)

1. Nella redazione del testo normativo si sconsiglia di effettuare il ritorno a capo mobile spezzando l'ultima parola della riga. Se una parola non può essere contenuta per intero nella parte ancora libera della riga, è preferibile riportare tale parola per intero nella riga successiva.
2. In deroga alla previsione del comma 1, qualora la divisione dell'ultima parola della riga risulti necessaria, tale parola può essere spezzata, inserendo il simbolo di trattino "-" prima del ritorno a capo.

Articolo 6

(Uso della lettera iniziale maiuscola nelle suddivisioni del testo)

1. I periodi, le intestazioni di partizioni di testo e le rubriche delle intestazioni iniziano con la lettera maiuscola.
2. I capoversi all'interno di un periodo iniziano con la lettera minuscola, salvo che il termine che apre il capoverso richieda di per se stesso la lettera maiuscola.

Articolo 7

(Citazioni e menzioni testuali: nozioni)

1. Una citazione è un'espressione linguistica che indica un testo, senza riprodurlo.
2. Una menzione è un'espressione linguistica che indica un testo, riproducendolo integralmente.

Articolo 8

(Citazioni e menzioni testuali: regole di scrittura)

1. Le citazioni debbono effettuarsi mediante denominazioni che individuino esattamente ed univocamente il testo citato.
2. Le menzioni debbono effettuarsi racchiudendo tra apici il testo menzionato.
3. I segni di interpunzione che non appartengono al testo menzionato debbono essere scritti all'esterno della menzione.

Sezione II (Terminologia)

Articolo 9

(Coerenza terminologica)

1. La coerenza terminologica si raggiunge quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) ogni nozione è sempre espressa mediante lo stesso termine;
 - b) ogni termine è sempre usato per esprimere la stessa nozione.
2. Si deve osservare una piena coerenza terminologica all'interno di uno stesso testo normativo, e quindi anche tra il testo previgente e le modificazioni testuali ad esso apportate. Qualora non si intenda mantenere la terminologia del testo previgente, è necessario sostituire, nell'intero atto previgente, il termine che non si vuole più utilizzare con il nuovo termine adottato nella modificazione.
3. Deve essere garantita il più possibile la coerenza terminologica del nuovo testo normativo rispetto ai testi previgenti e, in particolare, rispetto a quelli da attuare o eseguire mediante il nuovo testo e a quelli che disciplinano la stessa materia.

Articolo 10

(Coerenza terminologica tra l'intestazione e il testo)

1. Si deve mantenere una stretta coerenza terminologica tra l'intestazione e il testo cui l'intestazione si riferisce e, in particolare, tra l'intitolazione e il dispositivo, e tra la rubrica di una partizione e la partizione stessa.
2. Nell'intestazione si possono tuttavia usare termini generali che sussumono più termini specifici usati nel testo corrispondente.

Articolo 11

(Scelta del termine appropriato)

1. Si deve scegliere, per ciascuna nozione, il termine più appropriato, cioè quello che ricopre tale nozione nel modo più preciso.

2. L'espressione che esprime in modo appropriato una certa nozione non deve essere accompagnata da attributi ridondanti.
3. L'appropriatezza della terminologia deve prevenire interpretazioni estensive o restrittive.

Articolo 12

(Uso dei termini nella loro accezione usuale)

1. I termini debbono essere impiegati di regola nella loro accezione usuale.
2. Prima di usare un termine in un significato diverso da quello usuale, si deve attribuire al termine il diverso significato mediante un'esplicita ridefinizione.

Articolo 13

(Uso di verbi derivati da sostantivi o di sostantivi derivati da verbi)

1. Quando la lingua italiana offra la scelta tra l'esprimere una certa azione mediante un verbo generico e un complemento, o mediante un verbo specifico, e una sola di queste forme sia di uso comune, si deve adottare la forma di uso comune.
2. Si debbono quindi evitare:
 - a) i sostantivi poco usati derivati da verbi di uso comune; e
 - b) i verbi poco usati derivati da sostantivi di uso comune.
3. Qualora sia il verbo specifico sia il sostantivo da esso derivato siano di uso comune, si deve scegliere la forma più semplice e diretta, che di regola è data dall'uso del verbo specifico.
4. In deroga alle prescrizioni dei commi 1, 2, e 3, si può ricorrere ad una formulazione poco usuale o più complessa quando questa formulazione risulti più precisa, o abbia un diverso significato tecnico.

Articolo 14

(Espressioni ed avverbi indeterminati)

1. Per esprimere attributi qualitativi e quantitativi, anziché espressioni ed avverbi indeterminati, si debbono usare, quando possibile, quantificazioni numeriche, e comunque descrizioni dal significato circoscritto.

Articolo 15

(Termini giuridici)

1. I termini giuridici debbono essere impiegati tenendo conto:

- a) in primo luogo, del loro significato legale, desumibile dalle definizioni contenute nei codici o in altre leggi;
- b) in secondo luogo, e in modo subordinato, del significato loro attribuito dalla giurisprudenza consolidata;
- c) in terzo luogo, e in modo ancora subordinato, del significato loro attribuito dalla dottrina prevalente.

Articolo 16

(Termini di linguaggi tecnici)

1. I termini tratti da linguaggi tecnici debbono essere impiegati nel significato loro assegnato dalla scienza o tecnica cui essi attengono.

Articolo 17

(Termini con diversi significati)

1. Quando si usa un termine suscettibile di assumere diversi significati, anche in diversi linguaggi settoriali (come il linguaggio comune, il linguaggio giuridico, o i linguaggi tecnici), si deve indicare chiaramente in quale significato il termine è impiegato.

2. Quando l'ambiguità di un termine non possa essere evitata mediante la conformazione del contesto in cui il termine è inserito, si deve ricorrere ad un diverso termine. Qualora non esista un diverso termine adeguato, si deve specificare espressamente il significato in cui si intende impiegare il termine ambiguo, mediante ridefinizione.

Articolo 18

(Parole straniere)

1. Non si debbono usare le parole straniere per le quali esista un termine equivalente nella lingua italiana.

2. In deroga alla previsione del comma 1, le parole straniere ormai entrate nell'uso corrente della lingua italiana possono essere impiegate qualora manchi una loro traduzione consolidata.
3. È preferibile usare una parola straniera, piuttosto che una nuova traduzione che richieda difficili circonlocuzioni.

Articolo 19

(Declinazione delle parole straniere)

1. La parola straniera assunta nella lingua italiana non è declinabile.

Articolo 20

(Neologismi)

1. Si deve evitare l'uso di neologismi per esprimere concetti per i quali già esista un termine consolidato nella lingua italiana.
2. Se si rende necessario usare un neologismo non ancora entrato nell'uso corrente, se ne deve stabilire il significato mediante una definizione.

Articolo 21

(Modernità del vocabolario)

1. La scelta dei vocaboli deve essere moderna e conforme all'uso.
2. Si debbono evitare le parole invecchiate e divenute desuete.

Articolo 22

(Astrattezza e specificazioni)

1. Le disposizioni giuridiche debbono essere formulate il più possibile in termini generali ed astratti. Si debbono evitare le regolamentazioni casistiche.
2. Può tuttavia essere opportuno integrare una disposizione generale con l'espresso richiamo di alcune ipotesi tipiche.

3. Si deve evidenziare il carattere esemplificativo delle specificazioni che concretizzano le disposizioni generali. A questo fine, non si debbono usare espressioni intese a richiamare altre possibili ipotesi non espressamente indicate (come, ad esempio, le espressioni "ecc." o "..."), ma si debbono usare espressioni intese a specificare che l'elencazione non è esaustiva (come, ad esempio, le espressioni "in particolare," "ad esempio", o "tra l'altro").
4. Le specificazioni intese a concretizzare una disposizione generale debbono riguardare esclusivamente fattispecie contemplate in tale disposizione generale.

Articolo 23

(Egual trattamento linguistico di donna e uomo)

1. Nelle prescrizioni giuridiche si debbono scegliere formulazioni che riguardino indistintamente uomini e donne.
2. In particolare, debbono formularsi in modo da riguardare indistintamente uomini e donne:
 - a) le denominazioni di organi e di funzioni giuridiche;
 - b) le normative sull'accesso a scuole, professioni ed attività;
 - c) le materie scolastiche, gli scopi dell'insegnamento scolastico e della formazione professionale; e
 - d) le disposizioni giuridiche in materia di stato civile e di famiglia.
3. Nei casi in cui risulti impossibile impiegare una formulazione che riguardi indistintamente uomini e donne, si devono indicare sia la forma femminile sia quella maschile.
4. Le prescrizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano, ovviamente, alle disposizioni che intendano differenziare la disciplina giuridica a seconda del sesso dei destinatari.

Sezione III (Definizioni)

Articolo 24

(Definizione legislativa: nozione)

1. Le definizioni legislative sono le disposizioni giuridiche intese ad attribuire un significato ad un termine.
2. La definizione legislativa può consistere:
 - a) nella determinazione del significato di un nuovo termine; o
 - b) nella ridefinizione di un termine già in uso.
3. La definizione legislativa esaurisce il significato del termine definito e ne delimita l'estensione, e quindi esclude che il termine possa essere usato in casi non contemplati dalla definizione.
4. Non sono definizioni legislative le disposizioni qualificatorie che si limitano a stabilire che una determinata qualifica giuridica si applica ad un certo insieme di casi, senza escludere che tale qualifica possa essere applicata a casi diversi. Tali disposizioni possono, tuttavia, esemplificare il contenuto di una disposizione o introdurre eccezioni ad essa.

Articolo 25

(Scrittura delle definizioni legislative)

1. La definizione di un termine può essere formulata mediante una disposizione metalinguistica che menziona il termine definito, e gli attribuisce espressamente un certo significato.
2. La definizione di un termine può essere altresì formulata mediante una disposizione qualificatoria completa che enuncia tutte le condizioni cui è subordinata la qualifica espressa dal termine definito, o contempla tutte le classi di soggetti o oggetti cui quella qualifica compete.
3. Si sconsiglia di ricorrere a definizioni implicite, cioè a definizioni che riportano il termine definito nelle vicinanze dell'enunciazione delle condizioni per la sua applicazione, ma senza che il suo uso sia espressamente subordinato a tali condizioni. In particolare, si sconsigliano le definizioni implicite realizzate riportando il termine definito esclusivamente:

- a) nella rubrica dell'articolo che contempla le condizioni per l'uso di quel termine; o
- b) racchiuso tra parentesi, dopo le condizioni per il suo uso.

Articolo 26

(Definizione di un nuovo termine)

1. Di regola, il nuovo termine da definire deve essere costituito da un sintagma che combini vocaboli già appartenenti alla lingua italiana, anziché da una nuova parola estranea al lessico italiano.
2. La definizione di un nuovo termine è ammissibile solo in mancanza di un termine già in uso che esprima esattamente il significato che si intende attribuire al nuovo termine.

Articolo 27

(Ridefinizioni)

1. La ridefinizione è la nuova definizione di un termine già in uso, intesa ad attribuire al termine un significato diverso, o più preciso, rispetto a quello che gli è proprio nel linguaggio comune o nel linguaggio giuridico.
2. Le ridefinizioni sono ammesse solo quando servono a precisare il significato di un termine ambiguo, individuando, nell'ambito del significato del termine, la specifica accezione in cui il termine viene usato nel testo normativo.
3. Si sconsigliano le ridefinizioni che attribuiscono ad un termine il significato che già gli appartiene univocamente nel linguaggio comune o nel linguaggio giuridico.
4. Si sconsigliano le ridefinizioni che attribuiscono ad un termine un significato diverso da quello che già gli appartiene univocamente nel linguaggio comune o nel linguaggio giuridico. Qualora si intenda esprimere un nuovo concetto, che non rientra nel significato di un termine già in uso, è preferibile definire un nuovo termine, anziché ridefinire un termine già in uso.
5. In deroga alla previsione del comma 4, la ridefinizione che attribuisce ad un termine un significato diverso da quello che già appartiene a quel termine sulla base di una precedente definizione legislativa è ammessa quando tale ridefinizione sostituisca la definizione precedente. La ridefinizione di termini già definiti nella normazione deve pertanto avere la forma della sostituzione testuale della definizione precedente, o deve essere accompagnata dall'abrogazione esplicita della definizione precedente. Non si deve ridefinire un termine già definito in testi normativi al fine di introdurre un nuovo uso del termine, in aggiunta all'uso precedente.

Sezione IV

(Segni d'interpunzione)

Articolo 28

(Segni di interpunzione e altri segni tipografici ammessi nei testi normativi)

1. I seguenti simboli di segni di interpunzione e di altri segni tipografici di uso corrente possono essere impiegati, nell'ambito dei testi normativi, esclusivamente nei modi indicati:

a) il simbolo di punto fermo “.”:

- 1) nel significato sintattico usuale di fine del periodo;
- 2) nelle abbreviazioni di parole, in luogo delle lettere omesse;
- 3) dopo il numero che contrassegna un comma;

b) il simbolo di virgola “,”: nel significato sintattico usuale (congiunzione), e, in particolare, per separare i componenti delle citazioni dei testi normativi;

c) il simbolo di due punti “:”: nel significato sintattico usuale, cioè per l'introduzione di spiegazioni o elencazioni, e in particolare:

- 1) tra l'alea introduttivo di una modificazione testuale e il nuovo testo da inserire;
- 2) tra l'alea introduttivo di un'elencazione e la sequenza di lettere o numeri che compongono l'elencazione;

d) il simbolo di punto e virgola “;”: nel significato sintattico usuale, cioè per separare parti di un periodo;

e) il simbolo di apice doppio “ ” ”: per menzionare espressioni, simboli o porzioni di un altri testi, e in particolare:

- 1) per riportare porzioni di testi previgenti;
- 2) per riportare nuove porzioni di testo da inserire in testi previgenti;

f) il simbolo di apice singolo “ ’ ”: per racchiudere un menzione effettuata all'interno di un testo già racchiuso tra doppi apici;

g) il simbolo di trattino “-”:

- 1) nella divisione delle parole per fine riga;
- 2) per unire due parole occasionalmente collegate;
- 3) per segnare l'inizio e la fine di un inciso incluso a sua volta all'interno di un più ampio inciso racchiuso tra virgole;

- h) i simboli di parentesi tonda aperta “(” e chiusa “)”:
- 1) per racchiudere la rubrica degli articoli;
 - 2) per racchiudere la sigla che segue la corrispondente denominazione estesa;
 - 3) per racchiudere i termini latini o stranieri che seguono la corrispondente espressione in lingua italiana;
 - 4) per racchiudere un inciso, quando ciò sia strettamente necessario;
- i) il simbolo di parentesi tonda di chiusura “)” non preceduto da una corrispondente parentesi aperta: dopo la lettera o il numero che contrassegna una partizione interna al comma;
- j) il simbolo di barretta “/”: nella scrittura del numero di protocollo generale dei testi comunali e del codice numerico di identificazione dei testi comunitari;
- k) il simbolo di percentuale “%”: per indicare le percentuali in tabelle, elenchi, o grafici;
- l) il simbolo di pallino “°”: nella scrittura “1°”, per indicare il primo giorno del mese nelle date.
2. Per indicare le percentuali, al di fuori dell’ipotesi indicata al comma 1, lettera k), invece del simbolo “%” si deve usare l’espressione “per cento”.
3. Il simbolo di barretta non si deve mai usare nell’espressione “e/o”, e, in generale, per esprimere un’alternativa.
4. Il simbolo di apice doppio o di apice singolo non si deve mai utilizzare per evidenziare lo speciale significato attribuito a determinate parole, salvo che nei casi in cui ciò sia necessario per evitare ambiguità.

Articolo 29

(Segni di interpunzione e altri segni tipografici vietati nei testi normativi)

1. Nei testi normativi si debbono evitare i seguenti simboli:
- a) i simboli di punto interrogativo “?” e di punto esclamativo “!”, propri del discorso diretto;
 - b) il simbolo di sospensione “...”, che in particolare non deve mai essere usato all’inizio, all’interno e alla fine di menzioni testuali, e alla fine di elencazioni;
 - c) il simbolo di paragrafo “§”, al cui posto si deve usare la parola “paragrafo”;
 - d) il simbolo di asterisco “*”;;
 - e) i simboli di parentesi quadra aperta “[” e chiusa “]”;
 - f) i simboli di parentesi graffa aperta “{” e chiusa “}”;

g) il punto in alto “’”, che in particolare non deve mai essere usato per separare gruppi di tre cifre nei numeri.

Articolo 30

(Deroga per l'uso di simboli di linguaggi tecnici)

1. In deroga alla previsione degli articoli 28 e 29, i simboli vietati in tali articoli possono essere impiegati all'interno di espressioni di linguaggi tecnici, e in particolare all'interno di formule matematiche, in conformità alle regole d'uso proprie del linguaggio tecnico impiegato.
2. Si debbono tuttavia evitare le ambiguità tra l'uso tecnico e l'eventuale uso non tecnico del simbolo.

Sezione V

(Espressioni numeriche)

Articolo 31

(Scrittura dei numeri in generale)

1. I numeri di regola si scrivono in lettere.
2. In deroga alla previsione del comma 1, i numeri si scrivono in cifre arabe nei casi seguenti:
 - a) nelle date;
 - b) nelle tabelle e negli elenchi;
 - c) nei capitoli di bilancio;
 - d) nell'indicazione di quantità monetarie o di quantità accompagnate da unità di misura;
 - e) nei casi in cui il numero in lettere sarebbe troppo lungo.
3. Nei numeri in cifre arabe si utilizzano i seguenti separatori:
 - a) il punto in basso, per separare i gruppi di tre cifre (ad esempio, prima delle migliaia, dei milioni, dei miliardi);
 - b) la virgola, per separare la parte intera dalla parte decimale di un numero.
4. Il punto in basso non deve mai essere usato per separare la parte intera e la parte decimale di un numero.
5. Si consiglia di scrivere gli importi monetari dell'ordine dei milioni e dei miliardi in forma mista, riportando cioè il numero dei milioni o dei miliardi in cifre arabe e quindi la denominazione "milione" o "miliardo". La forma mista è tuttavia sconsigliata quando ne risulti un'espressione eccessivamente lunga. La forma mista non si deve impiegare nelle tabelle, nelle quali le espressioni numeriche si debbono sempre formulare in cifre arabe.
6. I numeri ordinali si scrivono sempre in lettere, ad eccezione che nei casi seguenti:
 - a) nella numerazione delle partizioni del testo superiori all'articolo, nella quale si usano i numeri romani;
 - b) nell'indicazione del primo giorno del mese nelle date, a norma dell'articolo 28, comma 1, lettera l).
7. I numeri romani si scrivono usando lettere maiuscole.

*Articolo 32**(Scrittura delle date)*

1. Le date si esprimono indicando, nell'ordine:
 - a) il giorno, in cifre arabe;
 - b) l'intero nome del mese, in lettere; e
 - c) l'anno, mediante quattro cifre arabe.
2. Gli anni si esprimono sempre con quattro cifre.
3. I criteri indicati nei commi 1 e 2 debbono essere sempre osservati nella scrittura delle date all'interno delle citazioni normative.

*Articolo 33**(Scrittura del tempo del giorno)*

1. Il tempo del giorno si esprime in lettere, indicando l'ora, seguita eventualmente da minuti e secondi.
2. In deroga alla previsione del comma 1, nelle elencazioni e nelle tabelle il tempo del giorno può indicarsi in cifre arabe. Se il numero è rappresentato in cifre, il simbolo di due punti ":" separa le ore dai minuti e i minuti dai secondi.

*Articolo 34**(Periodi di tempo)*

1. Salvo indicazioni espresse contrarie, un periodo di tempo comincia al principio del giorno indicato come data dell'inizio del periodo.
2. Salvo espresse indicazioni contrarie, un periodo di tempo finisce alla fine del giorno indicato come data della fine del periodo.
3. Per indicare l'inizio di un periodo di tempo, si sconsiglia di usare l'espressione "dopo" seguita da una data, poiché tale espressione non indica un momento determinato, ma qualsiasi momento successivo alla data indicata. Allo stesso modo, per indicare la fine di un periodo, si sconsiglia di usare l'espressione "prima di", seguita da una data, poiché tale espressione non indica un momento determinato ma qualsiasi momento precedente la data indicata.

Sezione VI **(Simboli convenzionali)**

Articolo 35

(Scrittura e uso dei simboli convenzionali di unità di misura e di unità monetaria)

1. Le denominazioni delle unità di misura e delle unità monetarie di regola si scrivono per esteso.
2. In deroga alla previsione del comma 1, è ammesso l'uso di simboli convenzionali di unità di misura e di unità monetarie all'interno di tabelle, elenchi e rappresentazioni grafiche.
3. Nell'uso e nella scrittura delle unità di misura, ci si deve attenere ai simboli e alle definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 (Attuazione della direttiva n. 80/101/CEE relativa alle unità di misura) e alla legge 28 ottobre 1988, n. 473 (Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802).
4. Qualora un'unità di misura sia espressa mediante un'abbreviazione o una sigla poco nota, si deve indicare lo svolgimento della sigla, o si deve rinviare ai testi normativi contenenti la definizione dell'unità di misura.

Articolo 36

(Simboli convenzionali propri di linguaggi tecnici o scientifici)

1. I simboli convenzionali dei linguaggi tecnici o scientifici si possono usare solo se strettamente necessari.
2. Quando non vi sia accordo sul significato di un simbolo, o quando un simbolo non sia di dominio comune, si deve specificare preventivamente il significato attribuito a quel simbolo.

Sezione VII

(Abbreviazioni, sigle, denominazioni di enti e uffici)

Articolo 37

(Scrittura delle sigle e delle abbreviazioni)

1. Le sigle si scrivono interamente in lettere maiuscole, senza punti di separazione, sia quando la sigla contenga solo iniziali di parole, sia quando la sigla contenga porzioni di parole più ampie della sola iniziale.
2. Le abbreviazioni si scrivono interamente in lettere minuscole, senza rispettare la suddivisione in maiuscole e minuscole propria delle parole abbreviate. Ogni sequenza di lettere omessa nell'abbreviazione deve essere sostituita da un punto.
3. Il plurale delle sigle e delle abbreviazioni è identico al singolare. Per specificare il numero grammaticale di una sigla o di un'abbreviazione, si deve porre al singolare o al plurale l'articolo o la preposizione articolata che accompagna la sigla o l'abbreviazione.

Articolo 38

(Uso delle sigle e delle abbreviazioni)

1. Le abbreviazioni e le sigle si debbono evitare il più possibile.
2. Non sono ammesse le abbreviazioni risultanti dal troncamento della parte finale di un'unica parola, o dall'eliminazione di altre parti di un'unica parola, ad eccezione dell'abbreviazione "n." di "numero", usata per indicare il numero d'ordine degli atti normativi.
3. È tuttavia ammesso l'uso di sigle o abbreviazioni al posto di denominazioni composte, qualora la sigla sia di uso corrente. Se in un testo si intende usare una sigla, allora il primo riferimento all'ente designato dalla sigla deve farsi mediante l'intera denominazione composta di quell'ente, seguita dalla sigla corrispondente racchiusa tra parentesi tonde. Nel seguito del testo non si deve più usare la denominazione composta, ma sempre la sigla.

*Articolo 39**(Uso delle denominazioni brevi)*

1. È ammesso l'uso di denominazioni brevi al posto di denominazioni composte. L'espressione usata come denominazione breve deve essere univoca all'interno del testo normativo.
2. Prima di usare una denominazione breve è necessario introdurre tale denominazione, riportandola dopo la prima occorrenza della corrispondente denominazione composta. Tra la prima occorrenza della denominazione composta e la denominazione breve si deve inserire la locuzione "di seguito denominato". Nel seguito del testo si deve sempre usare la denominazione breve.

*Articolo 40**(Uso della lettera iniziale maiuscola nelle denominazioni)*

1. Iniziano con una lettera maiuscola:
 - a) i nomi propri di persona;
 - b) i nomi propri geografici;
 - c) i nomi propri di enti o di uffici.
2. L'iniziale nelle denominazione di categorie di enti od uffici è invece minuscola.
3. Qualora il nome di un ente o di un ufficio sia composto da più parole, è in maiuscolo, oltre all'iniziale del nome, anche l'iniziale del primo sostantivo contenuto nel nome.
4. Qualora una denominazione contenga un'altra denominazione, entrambe iniziano con lettera maiuscola.

*Articolo 41**(Scrittura e uso delle abbreviazioni delle denominazioni degli atti normativi)*

1. Sono ammesse solamente le abbreviazioni delle denominazione di testi normativi riportate nella tabella di cui all'allegato A, che debbono usarsi esclusivamente nei significati indicati in tale tabella.

Articolo 42

(Abbreviazioni di testi normativi sconsigliate)

1. Si debbono evitare le seguenti abbreviazioni di atti normativi:

- a) "Cost." per "Costituzione";
- b) "c. c." e "cod. civ." per "codice civile";
- c) "c. p. c." e "cod. proc. civ." per "codice di procedura civile";
- d) "c. p." e "cod. pen." per "codice penale";
- e) "c. p. p." e "cod. proc. pen." per "codice di procedura penale".

Articolo 43

(Divieto dell'uso di abbreviazioni delle denominazioni di partizioni di atti normativi)

1. Si debbono evitare le abbreviazioni di denominazioni di partizioni di atti normativi, e, in particolare, le seguenti:

- a) "art." per "articolo";
- b) "artt." per "articoli";
- c) "c." per "comma";
- d) "lett." per "lettera";
- e) "par." per "paragrafo";
- f) "n." per "numero";
- g) "tit." per "titolo";
- h) "cap." per "capo";
- i) "sez." per "sezione".

2. L'abbreviazione "n." di "numero", il cui uso è vietato per indicare il numero come partizione del testo a norma del comma 1, lettera f), può invece essere usata, a norma dell'articolo 38, comma 2, per indicare il numero d'ordine degli atti normativi.

Sezione VIII

(Costruzione della proposizione)

Articolo 44

(Uso dei pronomi e ripetizione dei termini)

1. Le singole partizioni di un testo normativo, in particolare articoli e commi, sono unità autonome del testo.
2. I pronomi e gli aggettivi dimostrativi non debbono essere usati per far riferimento a termini impiegati negli articoli o nei commi precedenti. Il termine da richiamare deve essere invece ripetuto, facendo uso, ove occorra, di riferimenti interni espliciti alla partizione del testo nella quale il termine è già stato impiegato.
3. La ripetizione dei termini e dei riferimenti normativi di comma in comma o di articolo in articolo è consigliata ogni qualvolta possa facilitare la comprensione del testo e la sua compatibilità con modificazioni o integrazioni successive.
4. Anche all'interno di uno stesso comma si consiglia di ripetere i termini ogni qualvolta ciò consenta di evitare ambiguità sintattiche.
5. Si sconsiglia l'uso di espressioni generiche o ambigue in funzione pronominale, come, ad esempio, le locuzioni "l'interessato" o "lo stesso".

Articolo 45

(Preferenza per la forma attiva)

1. I verbi si debbono impiegare preferibilmente nella forma attiva.
2. La forma passiva o il "si" passivante si possono usare, nella formulazione di modalità normative, solo quando il contesto chiarisca univocamente l'ambito dei destinatari della disposizione.

*Articolo 46**(Tempo e modo dei verbi)*

1. I verbi si debbono impiegare preferibilmente nel tempo presente, quando un tempo diverso non sia necessario per esprimere il contenuto della disposizione, secondo le regole della grammatica italiana.
2. Il modo congiuntivo, il modo imperativo, o il modo infinito non si debbono usare per indicare la doverosità dell'azione descritta dal verbo.

*Articolo 47**(Brevità della proposizione)*

1. La proposizione deve essere breve. Anziché redigere un'unica proposizione lunga e articolata, è preferibile formulare più proposizioni, all'interno di uno o più periodi.

*Articolo 48**(Semplicità della proposizione)*

1. La struttura sintattica della proposizione deve essere la più semplice possibile. Al fine di ottenere la semplicità della proposizione, si consiglia di:
 - a) ridurre il più possibile il numero di complementi per ogni proposizione;
 - b) anteporre di regola il soggetto al verbo;
 - c) ridurre il più possibile la distanza tra l'inizio della proposizione e il soggetto;
 - d) rappresentare in forma di elencazione le fattispecie o le conseguenze giuridiche composte di un numero notevole di elementi.

*Articolo 49**(Divieto di doppie negazioni)*

1. Si ha una doppia negazione quando, anziché esprimere direttamente un determinato concetto in forma positiva, si nega la negazione del termine che esprime quel concetto. Ciò si verifica in particolare nei casi seguenti:
 - a) quando nella stessa proposizione viene negato sia il verbo servile sia il verbo principale;

b) quando viene negato un aggettivo avente significato privativo, anziché affermare l'aggettivo positivo corrispondente.

2. Le doppie negazioni si debbono evitare, usando al loro posto le espressioni positive corrispondenti.

Sezione IX **(Costruzione del periodo linguistico)**

Articolo 50

(Chiarezza e univocità delle connessioni sintattiche)

1. Le connessioni sintattiche tra gli elementi del periodo debbono essere espresse in forma chiara ed univoca.
2. In particolare, la conformazione del periodo deve escludere ogni ambiguità sintattica per quanto attiene al significato delle congiunzioni.

Articolo 51

(Brevità del periodo)

1. È preferibile usare molti periodi brevi anziché pochi periodi lunghi e articolati.
2. Il periodo non dovrebbe superare le trenta parole, ad eccezione che nelle elencazioni.

Articolo 52

(Semplicità del periodo)

1. La struttura sintattica del periodo deve essere la più semplice possibile. Al fine di ottenere la semplicità del periodo si consiglia di:
 - a) preferire le congiunzioni coordinanti a quelle subordinanti;
 - b) evitare le catene di proposizioni subordinate;
 - c) inserire il nucleo del contenuto della disposizione nella proposizione principale;
 - d) far precedere la proposizione principale alle eventuali subordinate;
 - e) evitare gli incisi di testo, specialmente quando gli incisi siano inclusi all'interno di altri incisi.

*Articolo 53**(Connessione congiuntiva)*

1. Si dà una connessione congiuntiva tra più condizioni quando le condizioni sono cumulativamente necessarie per realizzare la fattispecie della norma: la fattispecie si realizza se, e solo se, sono presenti tutte le condizioni.
2. Si dà una connessione congiuntiva tra più effetti giuridici quando gli effetti sono cumulativamente collegati ad un'unica fattispecie: se la fattispecie è soddisfatta allora si realizzano tutti gli effetti.
3. Per esprimere un connessione congiuntiva tra più condizioni giuridiche o più effetti giuridici, si deve usare, di regola, la congiunzione "e".
4. La congiunzione "e" può essere sostituita da una virgola, ad eccezione che prima dell'ultima condizione o dell'ultimo effetto.

*Articolo 54**(Connessione disgiuntiva)*

1. Si danno due tipi di connessione disgiuntiva:
 - a) la connessione disgiuntiva inclusiva.
 - b) la connessione disgiuntiva esclusiva;
2. Si dà una connessione disgiuntiva inclusiva tra più condizioni quando le condizioni sono alternativamente sufficienti per realizzare la fattispecie della norma: la fattispecie si realizza se è soddisfatta almeno una delle condizioni. In particolare, la fattispecie si realizza anche se sono soddisfatte più condizioni.
3. Si dà una connessione disgiuntiva inclusiva tra più effetti giuridici quando gli effetti sono alternativamente collegati ad un'unica fattispecie: se la fattispecie è soddisfatta, allora l'autorità competente o il soggetto interessato può scegliere uno, o più d'uno, degli effetti alternativi.
4. Si dà una connessione disgiuntiva esclusiva tra più condizioni quando le condizioni sono alternativamente sufficienti e separatamente necessarie per realizzare la fattispecie della norma: la fattispecie si realizza se è soddisfatta almeno una condizione, e solo se è soddisfatta non più di una condizione.
5. Si dà una connessione disgiuntiva esclusiva tra più effetti giuridici quando gli effetti sono separatamente collegati ad un'unica fattispecie: se la fattispecie è soddisfatta, allora l'autorità competente o il soggetto interessato può scegliere uno, e solo uno, degli effetti alternativi.

*Articolo 55**(La formulazione delle connessioni disgiuntive)*

1. Per esprimere una connessione disgiuntiva inclusiva tra più condizioni o più effetti giuridici, si consiglia di inserire la congiunzione “o” tra le condizioni o gli effetti giuridici. La congiunzione “o” può essere sostituita da una virgola, ad eccezione che prima dell’ultima condizione o dell’ultimo effetto.
2. Per esprimere una connessione disgiuntiva esclusiva tra più condizioni o più effetti giuridici si debbono usare specifici accorgimenti linguistici, salvo che la natura della connessione risulti con chiarezza dal contesto.
3. In generale, se l'uso della congiunzione “o” non è sufficientemente univoco, si debbono usare formulazioni più precise, anche se più ampie, per esprimere in modo non ambiguo la natura inclusiva o esclusiva della connessione disgiuntiva.
4. Se una connessione disgiuntiva ha per oggetto frasi composte, al cui interno compaiono altre connessioni disgiuntive, si consiglia di riservare la congiunzione “o” per le connessioni interne alle frasi composte, e di impiegare la congiunzione “oppure” o la congiunzione “ovvero” per esprimere la connessione tra le frasi composte.

*Articolo 56**(Connessione condizionale)*

1. La connessione condizionale connette una fattispecie e il relativo effetto giuridico.
2. Si distinguono tre tipi di connessione condizionale in ambito normativo:
 - a) la connessione condizionale sufficiente, secondo la quale la fattispecie è capace di produrre l’effetto giuridico, che può tuttavia risultare anche da altre fattispecie;
 - b) la connessione condizionale necessaria, secondo la quale la mancanza della fattispecie esclude l’effetto giuridico, la cui produzione può tuttavia richiedere condizioni ulteriori;
 - c) la connessione condizionale doppia, secondo la quale la fattispecie è capace di produrre l’effetto giuridico, e la mancanza della fattispecie lo esclude.
3. Le disposizioni condizionali possono essere formulate:
 - a) collegando la fattispecie e l’effetto mediante proposizioni una congiunzione condizionale; o
 - b) caratterizzando i soggetti cui viene ascritta la qualificazione sancita nell’effetto, mediante sostantivi, aggettivi o proposizioni relative.
4. La formulazione della lettera b) è di regola preferibile qualora la fattispecie consista di caratteristiche o azioni dei soggetti della proposizione principale della disposizione.

*Articolo 57**(La connessione condizionale sufficiente)*

1. La connessione condizionale sufficiente può essere espressa nelle forma “se <Fattispecie> allora <Effetto>”, o nella forma “<Effetto> se <Fattispecie>”, dove <Fattispecie> è la fattispecie condizionante e <Effetto> è l’effetto giuridico, o mediante altre formulazioni che subordinano l’effetto alla realizzazione della fattispecie.

*Articolo 58**(La connessione condizionale necessaria)*

1. La connessione condizionale necessaria può essere espressa nella forma “affinché <Effetto> è necessario che <Fattispecie>”, o nella forma “<Effetto> è possibile solo se <Fattispecie>”, o in altre formulazioni che escludano la possibilità dell’effetto in mancanza della fattispecie. Per esprimere la connessione condizionale necessaria possono essere usate altresì le forme “solo se <Fattispecie>, allora <Effetto>”, “esclusivamente se <Fattispecie>, allora <Effetto>”, a condizione che non ne risulti un’ambiguità con la connessione condizionale doppia.

*Articolo 59**(La connessione condizionale doppia)*

1. La connessione condizionale doppia può essere espressa nella forma “se, e solo se, <Fattispecie> allora <Effetto>” o nella forma “<Effetto> se e solo se <Fattispecie>”, o in altre formulazioni che subordinano l’effetto alla realizzazione della fattispecie, escludendolo in ogni altro caso.
2. Le forme tipiche della connessione condizionale sufficiente non debbono essere usate per esprimere la connessione condizionale doppia.
3. Le forme “solo se <Fattispecie>, allora <Effetto>”, “esclusivamente se <Fattispecie>, allora <Effetto>”, e le altre tipiche della connessione condizionale necessaria, possono essere usate per esprimere la connessione condizionale doppia, nei casi in cui il contesto attribuisca loro con chiarezza tale significato.
4. Nei casi in cui il contesto non sia sufficiente ad attribuire univocamente alla frase il senso della connessione condizionale doppia, è necessario ricorrere ad una forma linguistica specificamente intesa ad esprimere tale connessione, come la locuzione “se e solo se”.

Articolo 60

(Fattispecie in forma di elencazione)

1. La fattispecie di una norma può assumere la forma di un'elencazione.
2. Anche quando una fattispecie sia formulata in forma di elencazione, si deve chiarire se l'elencazione esprima una fattispecie congiuntiva, una fattispecie disgiuntiva inclusiva o una fattispecie disgiuntiva esclusiva.
3. Si consiglia di esprimere in forma di elencazione tutte fattispecie ampie o complesse.
4. Le congiunzioni "e" ed "o" possono essere omesse nelle fattispecie in forma di elencazione, qualora l'introduzione dell'elencazione chiarisca la connessione tra gli elementi della fattispecie.

Articolo 61

(Elencazioni complete ed elencazioni esemplificative)

1. Le elencazioni disgiuntive inclusive si dicono complete se l'elencazione riporta tutte le condizioni alternative cui è subordinata la qualifica enunciata nell'introduzione dell'elencazione: la qualifica compete ad un oggetto o un soggetto se, e solo se, esso soddisfa una delle condizioni.
2. Le elencazioni disgiuntive inclusive si dicono esemplificative se l'elencazione riporta solo alcune delle condizioni alternative cui è subordinata la qualifica enunciata nell'introduzione dell'elencazione: la qualifica compete ad un oggetto o un soggetto se esso soddisfa una di quelle condizioni.
3. Se la natura completa o esemplificativa dell'elencazione non risulta chiaramente dal contesto, si deve ricorrere ad una forma linguistica che esprima univocamente tale natura.

Articolo 62

(Connessione eccettuativa)

1. La connessione eccettuativa attribuisce ad un fatto l'attitudine a impedire l'operatività di una norma: se il fatto viene accertato, l'effetto della norma non si realizza, anche quando tutte condizioni richieste da tale norma risultano soddisfatte.
2. La connessione eccettuativa si esprime mediante locuzioni eccettuative come, in particolare, "salvo che", "tranne che", e "ad eccezione che nel caso in cui".

3. Si sconsiglia l'uso della locuzione "a meno che non", e di altre locuzioni negative per esprimere la connessione eccettuativa.
4. Qualora l'enunciato che contiene la connessione eccettuativa risulti eccessivamente complesso, la connessione eccettuativa può essere trasformata in una separata eccezione.

Articolo 63

(Connessione concessiva)

1. La connessione concessiva esclude che un certo fatto sia atto ad impedire l'operatività di una norma: anche se il fatto viene accertato, la norma è comunque operante.
2. La connessione concessiva può essere espressa mediante locuzioni concessive come, in particolare, "anche se", "benché", o "nonostante".

Sezione X **(Modalità normative)**

Articolo 64

(Modalità normative. Definizioni)

1. Chiamiamo modalità normative, in senso stretto, le seguenti nozioni:
 - a) l'obbligo, cioè il dovere di realizzare o di omettere un comportamento o un risultato;
 - b) il permesso, cioè l'esclusione dell'obbligo;
 - c) il potere, cioè l'attitudine a realizzare un risultato giuridico, mediante una determinata attività;
 - d) la mancanza di potere, cioè l'esclusione della titolarità del potere.
2. Si distinguono due specie di obbligo:
 - a) l'obbligo positivo, cioè il dovere di realizzare un comportamento o un risultato; e
 - b) l'obbligo negativo o divieto, cioè il dovere di omettere un comportamento o un risultato.
3. Si distinguono due specie di permesso:
 - a) il permesso positivo, cioè l'esclusione del divieto;
 - b) il permesso negativo, cioè l'esclusione dell'obbligo.

Articolo 65

(Forme linguistiche dell'obbligo)

1. Si consigliano le seguenti forme linguistiche per esprimere l'obbligo positivo, cioè per indicare un risultato o un'azione da realizzare:
 - a) il verbo "dovere", sia nella forma personale, sia nella forma impersonale;
 - b) la locuzione "essere obbligato a";
 - c) la locuzione "essere tenuto a";
 - d) la locuzione "avere l'obbligo di";
 - e) la locuzione "avere il dovere di".

2. Si sconsiglia invece l'uso delle seguenti forme linguistiche per esprimere l'obbligo positivo:
 - a) il tempo futuro;
 - b) il modo congiuntivo;
 - c) il modo imperativo;
 - d) il modo infinito;
 - e) il verbo ausiliare "andare".
3. Si consigliano le seguenti forme linguistiche per esprimere il divieto:
 - a) la locuzione "non dovere";
 - b) la locuzione "essere vietato";
 - c) la locuzione "dovere astenersi da";
 - d) la locuzione "dovere omettere";
 - e) la locuzione "non potere", nei limiti di cui all'articolo 70.
4. Si sconsiglia invece l'uso delle seguenti forme linguistiche per esprimere il divieto:
 - a) le negazioni delle espressioni sconsigliate nel comma 2 per esprimere l'obbligo positivo;
 - b) il verbo "dovere" seguito da una negazione.

Articolo 66

(Omissione delle forme linguistiche dell'obbligo)

1. Le forme linguistiche dell'obbligo possono essere omesse solo quando il contesto chiarisca univocamente che la disposizione intende statuire un obbligo.
2. In particolare, il verbo che descrive l'azione da compiere o il risultato da realizzare, al modo indicativo, può essere usato per indicare:
 - a) l'obbligo positivo, se il verbo è in una proposizione positiva; e
 - b) il divieto, se il verbo è in una proposizione negativa.

Articolo 67

(Forme linguistiche del permesso)

1. Si consigliano le seguenti forme linguistiche per esprimere il permesso positivo:
 - a) il verbo "potere" sia nella forma personale, sia nella forma impersonale;
 - b) la locuzione "avere il permesso di";

- c) la locuzione “avere la facoltà di”.
- 2. Si sconsigliano le seguenti forme linguistiche per esprimere il permesso positivo:
 - a) la negazione di un obbligo a contenuto negativo;
 - b) il semplice modo indicativo, che può esprimere l’obbligo positivo.
- 3. Si consigliano le seguenti forme linguistiche per esprimere il permesso negativo:
 - a) le locuzioni consigliate al comma 1 per il permesso positivo, seguite dalle locuzioni “omettere di”, o “astenersi da”;
 - b) le locuzioni consigliate al comma 1 per il permesso positivo, seguite dalla negazione “non”.
- 4. Si sconsigliano le seguenti forme linguistiche per esprimere il permesso negativo:
 - a) le espressioni sconsigliate per il permesso positivo, a norma del comma 2, seguite o precedute da una negazione;
 - b) la negazione delle espressioni che esprimono l’obbligo positivo, a norma dell’articolo 65, comma 1.

Articolo 68

(Forme linguistiche del potere)

- 1. Si consiglia l’uso delle seguenti forme linguistiche per esprimere l’attribuzione di un potere:
 - a) il verbo “potere”, nei limiti di cui all’articolo 70;
 - b) la locuzione “avere il potere di”.
- 2. Si sconsiglia l’uso delle seguenti forme linguistiche per esprimere l’attribuzione di un potere:
 - a) “avere la capacità di”;
 - b) “essere legittimato a”.

Articolo 69

(Forme linguistiche della mancanza di potere)

- 1. Si consiglia l’uso delle seguenti forme linguistiche per esprimere la mancanza di un potere:
 - a) la negazione del verbo “potere”, nei limiti di cui all’articolo 70;
 - b) la locuzione “non avere il potere di”.

2. Si sconsiglia l'uso delle seguenti forme linguistiche per escludere la titolarità di un potere:

- a) la locuzione "essere incapace di";
- b) la locuzione "non essere legittimato a".

Articolo 70

(Uso del verbo potere)

1. Il verbo servile "potere", quando ha per oggetto l'esercizio di un potere giuridico, esprime contemporaneamente sia la modalità del permesso, sia la modalità del potere.

2. Il verbo "potere", quando ha per oggetto l'esercizio di un potere giuridico, non deve quindi essere usato nelle disposizioni con le quali si intenda:

- a) attribuire il permesso di esercitare in certi casi un potere giuridico ai soli soggetti che già detengono quel potere; o
- b) vietare l'esercizio di un potere giuridico in certi casi, senza escludere la titolarità di quel potere.

Articolo 71

(Rapporti tra potere, permesso e obbligo)

1. L'attribuzione del dovere di compiere un'attività comporta il permesso di compiere quell'attività.

2. L'attribuzione di un potere giuridico è di regola implicita nella statuizione del dovere o del permesso di esercitare il potere di cui si tratta.

3. L'attribuzione del permesso di esercitare un potere è di regola implicita nell'attribuzione del potere.

4. Nell'attribuzione del permesso di compiere un'attività è di regola implicito il permesso di astenersi dal compimento della stessa attività.

5. Nel divieto di esercitare un potere non è sempre implicita l'esclusione della titolarità di quel potere. Se si intende escludere la titolarità di un potere si deve usare una forma linguistica della mancanza di potere.

Articolo 72

(Dovere, permesso e potere di libera scelta)

1. Le disposizioni che attribuiscono il permesso, il dovere, o il potere di effettuare più azioni in alternativa, attribuiscono al destinatario il dovere, il permesso, il potere di effettuare, a propria scelta, una delle azioni alternative.
2. Di regola, la scelta tra le azioni alternative di cui al comma 1 è libera, se il soggetto è un privato, è discrezionale se il soggetto è un'autorità amministrativa.

Articolo 73

(Potere e scelta circa il suo esercizio)

1. Il verbo servile "potere", seguito da un verbo che indica un'attività giuridica, non deve essere usato per attribuire il dovere di esercitare un'attività giuridica, poiché quel verbo esprime in primo luogo il permesso di esercitare quell'attività.
2. Per statuire il dovere di esercitare un potere, escludendo la possibilità di una scelta, libera o discrezionale al riguardo, è necessaria la esplicita statuizione dell'obbligo di esercitare il potere. L'attribuzione del potere può essere stabilita separatamente, ma può essere omessa essendo di regola implicita nella statuizione dell'obbligo di esercitare il potere.

Articolo 74

(Disposizioni che non statuiscono modalità normative)

1. Non statuiscono modalità normative tutte le disposizioni che non sanciscono obblighi, permessi, poteri, o esclusione di poteri. Tra le disposizioni che non statuiscono modalità normative rientrano, in particolare, le seguenti:
 - a) le definizioni giuridiche;
 - b) le disposizioni qualificatorie, che attribuiscono una qualità, uno stato, o una caratteristica (diversa dalle modalità normative) a determinati soggetti od oggetti;
 - c) le disposizioni che statuiscono modificazioni testuali dell'ordinamento normativo;
 - d) le disposizioni che delimitano il vigore, l'efficacia e l'applicabilità di disposizioni normative.
2. Nella rappresentazione dell'effetto giuridico delle disposizioni indicate nel comma 1, si debbono evitare forme linguistiche atte ad esprimere la doverosità del risultato statuito da tali norme.

*Articolo 75**(Disposizioni dispositive e tassative)*

1. Una disposizione si dice dispositiva se l'accordo delle parti interessate è sufficiente ad escluderne l'applicazione. Le disposizioni non dispositive si dicono tassative.
2. Se si intende statuire una disposizione dispositiva, è necessario far risultare chiaramente tale intenzione dal testo della disposizione stessa, usando la formula "salva una diversa volontà delle parti", o altre equivalenti.

*Articolo 76**(Direttive sull'esercizio della discrezionalità)*

1. Le direttive sull'esercizio della discrezionalità debbono essere formulate espressamente, quando possibile. Tali direttive debbono preferibilmente trovarsi all'interno della disposizione che attribuisce il potere discrezionale o nelle immediate vicinanze di tale disposizione.

*Articolo 77**(Determinazione sufficiente degli adempimenti amministrativi)*

1. Le disposizioni normative destinate ad essere eseguite dalla pubblica amministrazione debbono precisare sufficientemente gli adempimenti cui l'amministrazione è tenuta, in modo da evitare che la determinazione di elementi essenziali di tali adempimenti sia lasciata a successivi testi normativi interni all'amministrazione.

*Articolo 78**(Concetti giuridici indeterminati)*

1. Quando vengono impiegati concetti giuridici indeterminati, si debbono precisare, ove possibile, i criteri o i contesti in riferimento ai quali quei concetti debbono essere interpretati, così che risulti delimitata la discrezionalità dell'interprete.

CAPO II

(STRUTTURA DEI TESTI NORMATIVI)

Sezione I

(Principi generali)

Articolo 79

(Elementi dei testi normativi)

1. I testi normativi comprendono i seguenti elementi, nell'ordine indicato:

- a) l'intestazione;
- b) il preambolo;
- c) l'indice sommario;
- d) il dispositivo;
- e) la sottoscrizione;
- f) gli allegati.

2. Gli elementi indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), debbono essere sempre presenti per ogni tipo di testo normativo. Il preambolo di cui al comma 1, lettera b), deve essere presente qualora non possa essere omesso secondo le regole speciali della parte II¹. L'indice sommario, di cui al comma 1, lettera c), deve essere presente nei casi stabiliti dall'articolo 93. Gli allegati, di cui al comma 1, lettera f), sono opzionali.

¹ La parte seconda del presente codice è la parte speciale, che contiene le regole che riguardano solo alcuni tipi di testi normativi. Quando essa sarà ultimata, il riferimento generico alla parte seconda, sarà sostituito dal richiamo dei singoli articoli specificamente rilevanti.

Sezione II

(Intestazione dei testi normativi)

Articolo 80

(Elementi dell'intestazione)

1. L'intestazione comprende i seguenti elementi, nell'ordine indicato:
 - a) la denominazione formale del testo normativo;
 - b) la data del testo normativo;
 - c) il numero d'ordine del testo normativo;
 - e) l'intitolazione del testo normativo.
2. La denominazione formale del testo normativo richiama la sua natura e l'autorità che l'ha emanato.
3. La data del testo normativo indica il giorno nel quale il testo è stato emanato.
4. Il numero d'ordine del testo normativo è un codice numerico progressivo che identifica il testo normativo rispetto ai testi dello stesso tipo ed origine.
5. L'intitolazione del testo normativo specifica l'oggetto del testo stesso, cioè la funzione svolta dal testo normativo nella materia da esso disciplinata.

Articolo 81

(Requisiti dell'intitolazione del testo normativo)

1. L'intitolazione deve essere univoca: non deve ripetere l'intitolazione di alcun altro testo normativo, e in particolare di alcun testo emanato dalla stessa autorità.
2. L'intitolazione non deve indurre in errore sul contenuto del dispositivo, ma deve essere precisa e completa. Nelle normative specifiche, l'intitolazione indica sinteticamente il contenuto del testo. Nelle normative che vertono su ampi settori del diritto, l'intitolazione delimita l'ambito giuridico disciplinato.
3. L'intitolazione deve essere breve per poter essere colta con immediatezza e facilitare le citazioni successive. Se non è possibile formulare un'intitolazione breve, all'intitolazione estesa può seguire un'intitolazione abbreviata, racchiusa tra parentesi tonde. Anche l'intitolazione abbreviata deve essere univoca.

4. Se il testo normativo attua una disposizione sopraordinata, la sua intitolazione deve contenere la citazione breve di detta disposizione. Si consiglia di far seguire alla intitolazione contenente la citazione una intitolazione abbreviata in cui la citazione è omessa.

Articolo 82

(Intitolazione dei testi normativi di esecuzione)

1. L'intitolazione di un testo normativo di esecuzione, oltre a citare il testo di cui è esecuzione, deve illustrare o almeno delimitare l'oggetto delle disposizioni contenute nel testo normativo di esecuzione.
2. In deroga alla previsione del comma 1, se un testo normativo di esecuzione disciplina per intero l'esecuzione di un provvedimento normativo e non ha altro oggetto, l'intitolazione deve limitarsi ad indicare che il testo normativo opera l'esecuzione di tale provvedimento.

Sezione III (Preambolo)

Articolo 83

(Elementi del preambolo)

1. Il preambolo deve indicare, nell'ordine e in paragrafi distinti, i seguenti elementi:
 - a) l'autorità emanante;
 - b) la giustificazione normativa;
 - d) la giustificazione d'opportunità;
 - e) la giustificazione fattuale;
 - f) la giustificazione procedurale; e
 - g) la formula di emanazione.

Articolo 84

(Giustificazione normativa)

1. La giustificazione normativa indica le disposizioni giuridiche su cui il testo normativo si basa.
2. La giustificazione normativa consiste in una sequenza di paragrafi distinti, ciascuno dei quali contiene la citazione di una disposizione giuridica, o di più disposizioni strettamente correlate. Si consiglia di introdurre ogni paragrafo mediante l'espressione "visto".

Articolo 85

(Contenuto della giustificazione normativa)

1. Nella giustificazione normativa di un testo normativo si debbono in ogni caso citare:
 - a) le disposizioni che attribuiscono il potere esercitato nell'emanazione del testo;
 - b) le disposizioni attuate mediante il testo emanato;
 - c) i testi modificati dal testo emanato.

2. Qualora il testo emanato modifichi parzialmente un altro testo normativo, abrogando, integrando o sostituendo singole partizioni di questo, è sufficiente citare il testo modificato, senza richiamare le specifiche partizioni interessate dalle modificazioni.
3. Non debbono essere citati nella giustificazione normativa i seguenti testi normativi:
 - a) i testi integralmente abrogati dal testo emanato;
 - b) le disposizioni che si limitano a richiedere il compimento di atti preliminari.
4. Le disposizioni citate non debbono essere riprodotte testualmente.

Articolo 86

(Giustificazione fattuale)

1. La giustificazione fattuale constata la realizzazione delle condizioni di fatto richieste per l'emanazione del testo.
2. La giustificazione fattuale consiste in una sequenza di paragrafi distinti, ciascuno dei quali contiene la descrizione di una condizione di fatto o di più condizioni strettamente correlate. Si consiglia di introdurre ogni paragrafo mediante l'espressione "rilevato".

Articolo 87

(Contenuto della giustificazione fattuale)

1. Se l'emanazione del testo costituisce l'esercizio di un potere subordinato ad una condizione determinata, la giustificazione fattuale deve attestare che detta condizione è stata soddisfatta.
2. Se si omette un adempimento obbligatorio per l'emanazione del testo, in presenza di circostanze che giustifichino giuridicamente tale omissione, la giustificazione fattuale deve attestare la presenza di tali circostanze. In particolare, la giustificazione fattuale deve attestare la presenza delle ragioni di urgenza alle quali sia eventualmente condizionata l'omissione del parere di un organo consultivo.
3. Qualora il testo normativo sia stato adottato in assenza di un parere consultivo obbligatorio, decorso inutilmente il termine entro il quale il parere consultivo doveva essere reso dall'autorità competente, la motivazione fattuale deve attestare la realizzazione di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta del parere consultivo; e
 - b) la mancata emanazione del parere consultivo nel termine per esso previsto.

Articolo 88

(Giustificazione di opportunità)

1. La giustificazione di opportunità indica i motivi che hanno indotto l'autorità emanante all'emanazione del testo.
2. La giustificazione di opportunità consiste in una sequenza di paragrafi distinti, ciascuno dei quali contiene l'esposizione di un singolo motivo o di più motivi strettamente correlati. Si consiglia di introdurre ogni paragrafo mediante l'espressione "considerato".

Articolo 89

(Contenuto della giustificazione di opportunità)

1. I motivi debbono essere concisi, precisi e completi, nel senso che debbono indicare le ragioni che hanno determinato l'emanazione del testo normativo.
2. I motivi non debbono limitarsi a:
 - a) descrivere l'oggetto del dispositivo;
 - b) parafrasare il contenuto del dispositivo; o
 - c) constatare la necessità dell'emanazione del testo normativo.
3. Se la legge autorizza solo per scopi determinati l'emanazione di talune disposizioni, un motivo deve precisare lo scopo per il quale si sono emanate tali disposizioni.

Articolo 90

(Giustificazione procedurale)

1. La giustificazione procedurale indica i momenti preliminari della procedura finalizzata all'emanazione del testo normativo.
2. La giustificazione procedurale consiste in una sequenza di paragrafi distinti, ciascuno dei quali contiene la citazione di un testo amministrativo privo di carattere normativo, o di più testi atti tra loro strettamente correlati. L'ultimo paragrafo della giustificazione procedurale indica la proposta che ha determinato l'emanazione del testo normativo.
3. Si consiglia di introdurre ogni paragrafo mediante l'espressione "atteso". Si possono altresì usare le seguenti espressioni:
 - a) le espressioni "sentito" o "udito", per i pareri;
 - b) l'espressione "su proposta", per le proposte.

*Articolo 91**(Contenuto della giustificazione procedurale)*

1. Tra i momenti preliminari, debbono essere citati nella giustificazione procedurale i testi di iniziativa (come, ad esempio, domande e proposte) e i testi consultivi (come, ad esempio, pareri e consultazioni), che abbiano natura obbligatoria o vincolante.
2. Possono altresì essere citati nella giustificazione procedurale i testi di iniziativa e i testi consultivi aventi natura facoltativa.
3. Si debbono indicare con esattezza la data di emanazione del testo preliminare e la qualità delle persone o la denominazione degli organi che l'hanno emanato.

*Articolo 92**(Formula di emanazione)*

1. La formula generale di emanazione è costituita dall'espressione "dispone quanto segue:".
2. La formula generale di emanazione può essere sostituita dalle formule specificamente previste per determinati tipi di testo normativo nella parte II.

Sezione IV (Indice sommario)

Articolo 93

(Obbligo di introdurre l'indice sommario)

1. Debbono contenere un indice sommario tutti i testi normativi che:
 - a) siano suddivisi in partizioni superiori all'articolo; o
 - b) contengano più di venti articoli rubricati.

Articolo 94

(Contenuto dell'indice sommario)

1. L'indice sommario si apre con l'intestazione "Indice sommario".
2. L'indice sommario riproduce la struttura gerarchica del testo, riportando:
 - a) le intestazioni di tutte le partizioni del dispositivo dotate di una propria rubrica; e
 - b) le intestazioni degli allegati in senso stretto e degli atti allegati.
3. Se il testo è stato redatto in conformità alle prescrizioni del presente codice, compaiono nell'indice sommario:
 - a) le intestazioni delle partizioni superiori all'articolo;
 - b) le intestazioni degli articoli; e
 - c) le intestazioni degli allegati.
4. Nell'indice sommario, l'intestazione di ciascuna partizione è seguita dalle intestazioni delle suddivisioni di tale partizione.
5. L'indice sommario non riporta l'indicazione delle pagine.

Sezione V (Dispositivo)

Articolo 95

(Contenuto del dispositivo)

1. Il dispositivo dell'atto contiene l'integrale contenuto normativo dell'atto, cioè tutte le disposizioni che si intendono statuire.
2. In deroga alla prescrizione del comma 1, è possibile integrare il dispositivo mediante allegati parte integrante o atti in allegato, che debbono però essere espressamente richiamati nel dispositivo.

Articolo 96

(Autonomia del dispositivo)

1. Il dispositivo è autosufficiente, e quindi, in particolare:
 - a) contiene per intero tutte le prescrizioni che l'autore del testo intende emanare;
 - b) non richiama annotazioni esterne all'atto; e
 - c) non rinvia all'intitolazione o al preambolo.

Articolo 97

(Disposizioni da omettere nel dispositivo)

1. Nel dispositivo di un testo normativo non sono ammesse le disposizioni prive di carattere normativo e le disposizioni ridondanti.
2. Sono prive di carattere normativo, in particolare, le disposizioni che si limitano a:
 - a) formulare auspici;
 - b) annunciare intenti;
 - c) constatare stati di fatto, salvo che tale constatazione sia l'espressione di un potere decisorio dell'autore dell'atto;
 - d) spiegare, commentare o motivare altre disposizioni;

e) statuire modifiche che non vertono sull'intitolazione, sul dispositivo, o sugli allegati di un testo normativo previgente.

3. Sono ridondanti, in particolare, le disposizioni che si limitano a:

- a) richiamare, riproducendole o parafrasandole, disposizioni dotate di forza giuridica superiore;
- b) riprodurre o parafrasare disposizioni precedenti dotate di pari forza giuridica, senza modificarle né abrogarle;
- c) stabilire l'applicabilità alla materia regolata di altre disposizioni già applicabili di per se stesse.

4. Le disposizioni tratte da fonti sopraordinate non si debbono riprodurre neppure indirettamente, cioè modificando la sola redazione di tali disposizioni. Le fonti sopraordinate strettamente collegate con il testo normativo possono essere riportate in allegati informativi, secondo la previsione dell'articolo 126, comma 2.

5. Disposizioni di livello inferiore possono essere riprodotte all'interno di testi normativi di livello superiore, a condizione che tali disposizioni siano contemporaneamente abrogate.

6. Disposizioni previgenti possono essere riprodotte all'interno di testi normativi o di consolidazione, di livello superiore o dello stesso livello, a condizione che tali disposizioni vengano contemporaneamente abrogate.

Articolo 98

(Disposizioni da omettere in casi particolari)

1. Non si debbono inserire in un medesimo testo normativo disposizioni di carattere generale e disposizioni di carattere individuale, che riguardano cioè persone designate specificamente.

2. Non si debbono riunire in un medesimo testo normativo disposizioni a carattere temporaneo, statuite in vista di una particolare circostanza, e disposizioni di durata indeterminata, aventi natura definitiva.

3. Non si debbono inserire in un testo normativo, specialmente se di natura organica, disposizioni estranee alla materia disciplinata da quell'atto.

Articolo 99

(Divisione in articoli)

1. La divisione fondamentale del dispositivo è l'articolo. Nessuna parte del dispositivo può essere esclusa dalla suddivisione in articoli.

2. Se il dispositivo non si presta ad essere diviso in una pluralità di articoli, esso deve essere redatto nella forma dell'articolo unico.

Articolo 100

(Numerazione degli articoli)

1. Gli articoli sono numerati progressivamente secondo il sistema della numerazione semplice, con numeri cardinali in cifre arabe.
2. La numerazione originale degli articoli deve essere continua dall'inizio alla fine del dispositivo, anche se il testo è diviso in titoli, capi o sezioni.
3. La numerazione originale degli articoli non può comprendere articoli il cui numero sia integrato dall'avverbio numerale latino, essendo riservato tale sistema agli articoli inseriti successivamente in un testo già in vigore.

Articolo 101

(Intestazione degli articoli)

1. L'intestazione dell'articolo consiste nell'indicazione del numero che contraddistingue l'articolo e nella rubrica dell'articolo.
2. L'indicazione del numero dell'articolo consiste nella denominazione "Articolo", seguita dalla cifra araba che contrassegna l'articolo. Se un testo è costituito da un unico articolo, questo è contrassegnato come "Articolo 1".
3. La rubrica segue l'indicazione del numero dell'articolo, e deve essere racchiusa tra parentesi tonde. Si consiglia di separare il numero dell'articolo e la rubrica mediante un ritorno a capo.
4. L'intestazione è seguita da un ritorno a capo, che la separa dal corpo dell'articolo.
5. La rubricazione degli articoli è sempre consigliata. La rubricazione, se adottata, deve essere estesa all'intero dispositivo, il quale non deve mai contenere sia articoli rubricati sia articoli non rubricati.
6. La rubrica dell'articolo indica sinteticamente il contenuto dell'articolo. È preferibile che la rubrica dell'articolo specifichi non solo la funzione o la tipologia delle disposizioni contenute nell'articolo, ma anche lo specifico oggetto di tali disposizioni. L'indicazione dell'oggetto può essere omessa solo quando l'articolo raccolga tutte le disposizioni che, all'interno del testo normativo o della partizione in cui l'articolo si colloca, svolgono una determinata funzione, o rientrano in una determinata tipologia.

*Articolo 102**(Testo dell'articolo)*

1. Le disposizioni inserite in uno stesso articolo debbono presentare un diretto rapporto contenutistico tra di loro.
2. Si consiglia di inserire tutte le disposizioni che presentano un diretto rapporto contenutistico tra di loro all'interno di uno stesso articolo.
3. Il testo di un articolo non deve in nessun caso essere più lungo di 3.500 caratteri e non deve essere suddiviso in più di otto commi.
4. Quando le disposizioni che presentano un diretto rapporto contenutistico tra di loro, riunite in applicazione del comma 2, supererebbero i limiti indicati al comma 3, tali disposizioni debbono essere riportate in articoli distinti, tenuto conto del rapporto contenutistico tra di loro.

*Articolo 103**(Suddivisioni del testo dell'articolo)*

1. Il testo di ogni articolo è interamente suddiviso in commi.
2. I commi possono essere suddivisi in lettere, e le lettere possono essere ulteriormente suddivise in numeri.
3. Ogni suddivisione inferiore comincia in un nuovo alinea, dotato di un rientro più interno rispetto al rientro della suddivisione superiore.

*Articolo 104**(Ordine espositivo all'interno dell'articolo)*

1. L'ordine espositivo all'interno dell'articolo deve sempre andare dal generale al particolare.
2. Il primo comma dell'articolo deve indicare in termini generali il tema dell'articolo. Le eventuali eccezioni e specificazioni debbono essere statuite nei commi successivi.

Articolo 105

(Commi)

1. Il comma è la parte di un articolo che comincia dopo un ritorno a capo, contiene uno o più periodi completi, e termina con il punto finale dell'ultimo periodo, cui fa seguito un ritorno a capo.

Articolo 106

(Regole di redazione dei commi)

1. Il comma può comprendere più periodi completi, scritti l'uno di seguito all'altro senza andare a capo. All'interno del comma si può andare a capo solo in caso di suddivisione di un periodo in enumerazioni contrassegnate da lettere o numeri, ovvero dopo l'introduzione di una menzione testuale.

2. All'interno dell'articolo, i commi sono numerati progressivamente, mediante numeri cardinali in cifre arabe. Il numero che contrassegna ciascun comma è indicato all'inizio della prima riga del comma, ed è seguito da un punto.

3. Se l'articolo contiene un unico comma, questo deve essere contrassegnato dal numero "1".

Articolo 107

(Lettere)

1. Al fine di evidenziare un'elencazione, l'ultimo, o l'unico, periodo di un comma può essere composto degli elementi seguenti:

- a) l'introduzione dell'elencazione, che si conclude con i due punti; e
- b) una successiva sequenza di lettere.

2. Ogni lettera inizia in un nuovo capoverso, contrassegnato da un carattere alfabetico minuscolo progressivo, seguito da una parentesi tonda di chiusura. Le lettere che compongono l'elencazione terminano con un punto e virgola, ad eccezione dell'ultima lettera, che termina con il punto di fine periodo. All'interno della lettera non possono iniziare nuovi periodi.

3. Se i caratteri dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire l'elencazione, le lettere successive si contrassegnano mediante coppie di caratteri, poi mediante triplette, e così via.

*Articolo 108**(Numeri)*

1. Al fine di evidenziare un'enumerazione interna ad una lettera, la lettera può essere suddivisa in:
 - a) un'alea introduttivo, che si conclude con due punti; e
 - b) una successiva sequenza di numeri.
2. Ogni numero inizia in un nuovo capoverso, contrassegnato da un numero cardinale espresso in cifre arabe, e seguito da una parentesi tonda di chiusura. Ogni numero termina con un punto e virgola, ad eccezione del numero alla fine di un intero periodo, il quale termina con il punto di fine periodo.
3. Le elencazioni interne ai numeri possono essere suddivise in sottonumeri. Ogni sottonumero inizia in un nuovo capoverso, contrassegnato da un numero composto, ottenuto aggiungendo una nuova cifra, separata da un punto, alla cifra che contrassegna il numero che contiene l'elencazione. Il numero composto che contrassegna il sottonumero è seguito da una parentesi tonda di chiusura. Ogni sottonumero termina con un punto e virgola, ad eccezione del sottonumero alla fine di un intero periodo, il quale termina con il punto di fine periodo.

*Articolo 109**(Paragrafi non contrassegnati)*

1. Un comma può essere suddiviso in un'alea, seguito da uno o più capoversi, non qualificati come lettere o numeri, solo quando l'alea introduce una menzione testuale, riportata nei capoversi successivi.
2. In particolare, nelle disposizioni che stabiliscono modificazioni testuali, un unico comma può comprendere:
 - a) l'alea che introduce una modificazione testuale; e
 - b) il capoverso o i capoversi che menzionano il testo da inserire nell'atto modificato.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, ogni alea deve essere caratterizzato espressamente come comma, come lettera, come numero, come intestazione di articolo, o come intestazione di partizione di livello superiore all'articolo.

Articolo 110

(Partizioni superiori all'articolo)

1. Gli articoli possono essere raggruppati in capi, i capi in titoli, i titoli in parti, le parti in libri. I capi possono essere suddivisi in sezioni.
2. Si debbono suddividere in capi i testi normativi che comprendono più di venti articoli.
3. Tutte le unità di partizione superiori all'articolo sono numerate mediante numeri ordinali, in cifre romane. La numerazione è progressiva e continua all'interno della partizione di livello immediatamente superiore.
4. La suddivisione di un testo in partizioni superiori all'articolo deve essere il più possibile uniforme: tutto il testo deve essere ripartito in un eguale numero di livelli di suddivisione, identificati dalle medesime denominazioni.

Articolo 111

(Intestazione delle partizioni superiori all'articolo)

1. Ogni partizione superiore all'articolo deve iniziare con un'intestazione.
2. L'intestazione comprende i seguenti elementi, nell'ordine indicato:
 - a) la denominazione della partizione ("Libro", "Parte", "Titolo", "Capo", "Sezione");
 - b) il numero ordinale che contraddistingue la partizione;
 - c) la rubrica della partizione, racchiusa tra parentesi tonde.

Articolo 112

(Suddivisione del dispositivo in punti)

1. In deroga alla previsione dell'articolo 99, qualora risulti inopportuna la ripartizione in articoli, il dispositivo può essere suddiviso in punti, a condizione che esso non contenga disposizioni aventi rilievo normativo generale.
2. Non debbono mai essere riportate in punti:
 - a) le disposizioni generali ed astratte; e
 - b) le disposizioni che abrogano, modificano o integrano testi normativi previgenti.
3. Possono essere riportate in punti:

- a) le disposizioni che si limitano ad imputare una somma ad un capitolo di bilancio; e
 - b) le disposizioni che si limitano ad approvare atti in allegato.
4. Il dispositivo non può contenere articoli e punti.

Articolo 113

(Il punto: regole di scrittura)

1. Ogni punto inizia in un nuovo capoverso, contrassegnato da un numero arabo progressivo, seguito da una parentesi quadrata di chiusura.
2. I punti non possono essere raggruppati in partizioni superiori.
3. Il dispositivo suddiviso in punti non può essere oggetto di modificazioni testuali, ad eccezione dell'abrogazione integrale di uno o più punti.

Sezione VI

(Sottoscrizione)

Articolo 114

(Elementi della sottoscrizione)

1. La sottoscrizione deve comprendere i seguenti elementi:
 - a) il luogo dell'emanazione del testo normativo;
 - b) la data dell'emanazione del testo normativo;
 - c) le firme richieste per il testo normativo.

Sezione VII

(Allegati parte integrante)

Articolo 115

(Allegati parte integrante: nozione e contenuto)

1. Gli allegati parte integrante, nel seguito denominati semplicemente "allegati", sono testi separati dal dispositivo, ma che completano il dispositivo, contenendo disposizioni normative o elementi di disposizioni normative.
2. Gli allegati debbono contenere le disposizioni o gli elementi che, per il carattere tecnico, la specificità, la lunghezza o le difficoltà di riproduzione grafica, risulti opportuno separare dal corpo del dispositivo.
3. In particolare, può essere opportuno raccogliere in allegati:
 - a) prescrizioni tecniche lunghe e dettagliate, che altrimenti appesantirebbero il testo degli articoli; e
 - b) tabelle, elenchi, prospetti, rappresentazioni grafiche e ogni altro materiale che richieda particolari forme di presentazione.
4. La strutturazione degli allegati è libera, dovendosi adeguare alla funzione e all'oggetto di ciascun allegato.

Articolo 116

(Contrassegno degli allegati)

1. Se un testo normativo contiene più allegati, ciascuno di questi deve essere contraddistinto da una lettera alfabetica maiuscola progressiva.
2. Se l'atto contiene un unico allegato, questo è contrassegnato dalla lettera "A".

Articolo 117

(Intestazione degli allegati)

1. L'intestazione di ogni allegato è costituita dai seguenti elementi, nell'ordine indicato:
 - a) la denominazione "Allegato";

- b) il carattere alfabetico maiuscolo che contraddistingue l'allegato;
- c) una rubrica che indica il contenuto dell'allegato e cita tra parentesi la disposizione che, all'interno del dispositivo, fa rinvio all'allegato.

Articolo 118

(Richiamo degli allegati)

1. Il dispositivo deve indicare, mediante rinvii espliciti, ogni legame tra specifiche disposizioni e l'allegato.
2. Per richiamare gli allegati parte integrante è sufficiente usare la semplice espressione "allegato", senza specificare che l'allegato è parte integrante del testo normativo.

Articolo 119

(Sottoscrizione degli allegati)

1. Gli allegati debbono ricevere le stesse firme e controfirme del testo al quale sono allegati.

Sezione VIII **(Atti in allegato)**

Articolo 120

(Testi normativi in allegato: nozione e tipologia)

1. I testi normativi in allegato sono atti autonomi, completi in sé stessi, che vengono allegati al testo principale che statuisce su di essi, realizzando una condizione necessaria affinché i testi in allegato abbiano effetto.
2. In particolare, i testi approvati debbono essere riportati in allegato al testo principale che ne statuisce l'approvazione.
3. I testi in allegato possono avere propri allegati.

Articolo 121

(Nuovi testi normativi in forma di testi in allegato)

1. Un nuovo testo normativo può essere emanato nella forma di testo in allegato, mediante un provvedimento che ne statuisce l'approvazione e lo riporta in allegato.
2. In particolare, possono essere emanati nella forma del testo in allegato, i testi di consolidazione.
3. Il testo normativo in allegato al testo principale che ne statuisce l'approvazione è costituito solamente dai seguenti elementi:
 - a) l'intestazione;
 - b) l'indice sommario;
 - c) il dispositivo;
 - d) gli eventuali allegati.
4. Gli ulteriori elementi che il testo normativo dovrebbe possedere, qualora fosse emanato autonomamente, e, in particolare, il preambolo e le sottoscrizioni, debbono essere omessi, perché assorbiti dai corrispondenti elementi del testo principale.
5. Ogni elemento di un testo in allegato deve rispettare le prescrizioni che nel presente codice disciplinano tale elemento.

*Articolo 122**(Intestazione dei testi in allegato)*

1. L'intestazione del testo in allegato consiste dei seguenti elementi, nell'ordine indicato:

- a) l'intitolazione del testo in allegato; e
- b) il riferimento al testo principale, racchiuso tra parentesi tonde.

2. Il riferimento al testo principale consiste nella denominazione "Testo in allegato a", seguita dalla citazione breve del testo principale.

3. Non si deve usare, al posto della denominazione prescritta al comma 2, la denominazione "Allegato", riservata agli allegati parte integrante.

*Articolo 123**(Intitolazione dei testi normativi)*

1. L'intitolazione del testo normativo principale consiste nella denominazione sostanziale che esprime la funzione dell'atto principale (come, ad esempio, "approvazione") seguita dalla preposizione "di", opportunamente articolata, e dalla intitolazione del testo in allegato.

*Articolo 124**(Contenuto del testo normativo principale)*

1. Il contenuto del testo normativo principale deve, di regola, essere limitato a quanto segue:

- a) l'approvazione del testo allegato; e
- b) ulteriori prescrizioni, prive di contenuto regolamentare, funzionali all'adozione del testo allegato.

2. Tra le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), rientrano, in particolare, le disposizioni relative all'imputazione ai capitoli di bilancio delle spese derivanti dal testo in allegato.

3. Le modificazioni dell'ordinamento che si rendono necessarie in seguito all'emanazione del testo in allegato non debbono essere statuite nell'atto principale, ma all'interno del testo in allegato.

4. Non si deve statuire espressamente l'approvazione degli eventuali allegati del testo in allegato, in quanto essa è implicita nell'approvazione del testo in allegato.

Sezione IX **(Allegati informativi)**

Articolo 125

(Allegato informativo: nozione)

1. Gli allegati informativi sono testi autonomi, connessi contenutisticamente con il testo normativo, che sono riprodotti insieme a questo per comodità del lettore, o in adempimento di specifiche disposizioni giuridiche.
2. Gli allegati informativi rappresentano un utile materiale illustrativo, ma, a differenza degli allegati parte integrante, non completano il documento normativo, e, a differenza dei testi normativi in allegato, non costituiscono l'oggetto del testo principale.

Articolo 126

(Tipologia degli allegati informativi)

1. Gli allegati informativi possono consistere, in particolare, in:
 - a) testi normativi già in vigore, o porzioni di tali testi, che concorrono con il nuovo testo normativo alla disciplina di una certa materia;
 - b) pareri e testi preliminari aventi ad oggetto il nuovo testo normativo; o
 - c) testi di controllo aventi ad oggetto il nuovo testo normativo.
2. In particolare, possono essere riportate in allegati informativi le disposizioni sopraordinate che statuiscono prescrizioni generali o di cornice nella materia regolata dal nuovo testo normativo.
3. Possono altresì essere fornite in un allegato informativo note esplicative che riportino:
 - a) il testo delle disposizioni normative cui il testo normativo fa rinvio; o
 - b) il testo delle disposizioni normative modificate dal testo normativo, nella versione che risulta dalle modificazioni da esso effettuate.
4. L'intestazione dell'allegato informativo consiste dei seguenti elementi:
 - a) l'intitolazione, che illustra il contenuto dell'allegato informativo; e
 - b) il riferimento al testo principale, racchiuso tra parentesi.

5. Il riferimento al testo principale consiste nella dicitura “Documentazione allegata a”, seguita dalla citazione breve dell’atto principale.

Sezione X **(Testi organici)**

Articolo 127

(Il contenuto dei testi organici)

1. I testi organici disciplinano in modo compiuto una materia determinata.
2. Il dispositivo dei testi organici contiene le seguenti disposizioni:
 - a) le disposizioni che stabiliscono la nuova disciplina sostanziale della materia regolata;
 - b) le eventuali disposizioni intese a adeguare l'ordinamento a tale nuova disciplina, mediante l'abrogazione o la modificazione di testi previgenti;
 - c) le eventuali disposizioni intese a regolare la vigenza delle disposizioni contenute nel testo organico; e
 - d) le eventuali disposizioni che indicano gli organi competenti per l'esecuzione delle disposizioni indicate alla lettera a).

Articolo 128

(Testi organici e novelle)

1. Si consiglia di emanare ogni nuovo testo normativo nella forma del testo organico, o in quella della novella di cui all'articolo 203.

Articolo 129

(Nuova disciplina della materia regolata da un testo organico)

1. Non si debbono emanare nuovi testi normativi intesi a disciplinare aspetti parziali della materia oggetto di un testo organico.
2. Ogni nuova regolazione della materia disciplinata dal testo organico deve essere inserita all'interno del testo organico stesso, mediante modificazioni testuali.

*Articolo 130**(Modificazioni e abrogazioni nei testi organici)*

1. Un testo organico può abrogare o modificare solo disposizioni che:
 - a) appartengano immediatamente alla materia su cui esso verte; e
 - b) la cui modificazione sia necessaria per adeguare l'ordinamento alle nuove disposizioni introdotte dal testo organico.

*Articolo 131**(Ordine delle disposizioni nei testi organici)*

1. Le disposizioni giuridiche nei testi organici debbono essere organizzate in una sequenza sistematica, chiaramente ordinata. Ciò che è unito contenutisticamente deve essere contiguo nella formulazione.
2. Le disposizioni contenute nei testi organici, quando possibile, debbono essere formulate nell'ordine seguente:
 - a) disposizioni introduttive, che introducono principi e criteri attinenti all'applicazione o all'interpretazione delle restanti disposizioni del testo;
 - b) disposizioni centrali, che statuiscono la nuova regolamentazione sostanziale e procedurale della materia disciplinata; e
 - c) disposizioni finali, che attengono alle modalità con cui la nuova regolamentazione della materia si inserisce nell'ordinamento.

*Articolo 132**(Disposizioni introduttive)*

1. Tra le disposizioni introduttive si deve osservare, di regola, l'ordine seguente:
 - a) disposizioni che indicano le finalità del testo;
 - b) principi generali della materia disciplinata;
 - c) disposizioni che delimitano il campo di applicazione del testo; e
 - d) definizioni.

Articolo 133

(Disposizioni centrali)

1. Tra le disposizioni centrali si deve osservare, di regola, l'ordine seguente:

- a) nuove disposizioni sostanziali;
- b) nuove disposizioni procedurali;
- c) disposizioni sanzionatorie; e
- d) disposizioni finanziarie.

Articolo 134

(Disposizioni finali)

1. Tra le disposizioni finali si deve osservare, di regola, l'ordine seguente:

- a) disposizioni relative all'attuazione del testo normativo;
- b) disposizioni di coordinamento;
- c) disposizioni modificative e abrogative;
- d) disposizioni transitorie; e
- e) disposizioni sul vigore e sull'efficacia dell'intero testo o di singole disposizioni.

CAPO III (CITAZIONI)

Sezione I (Le citazioni: principi generali)

Articolo 135

(Citazioni normative: nozione)

1. Le citazioni normative sono le espressioni intese a denotare univocamente interi testi normativi o specifiche porzioni di testi normativi.
2. Si distinguono due tipi di citazioni:
 - a) le citazioni interne, che denotano il testo normativo che contiene la citazione, o una porzione di tale testo;
 - b) le citazioni esterne, che denotano un diverso testo normativo, o una porzione di tale testo.
3. Le citazioni esterne possono assumere due forme:
 - a) la citazione estesa; o
 - b) la citazione breve.

Articolo 136

(Citazioni estese)

1. La citazione estesa di un testo normativo consiste dei seguenti elementi:
 - a) la denominazione formale del testo normativo;
 - b) la data di adozione;
 - c) il codice numerico di identificazione; e
 - d) l'intitolazione del testo, racchiusa fra parentesi tonde.
2. Una virgola separa gli elementi di cui alle lettere a) e b) dagli elementi di cui alle lettere c) e d).
3. Se il testo citato non ha intitolazione, l'intitolazione è sostituita da una succinta indicazione dell'oggetto, preceduta dalle parole "relativo a".

4. La citazione può essere integrata dall'indicazione degli estremi della pubblicazione del testo citato.

Articolo 137

(Citazione estesa di testi in allegato)

1. In deroga alla previsione dell'articolo 136, i testi in allegato si citano indicando, nell'ordine:

- a) l'intitolazione del testo in allegato;
- b) l'espressione "in allegato a", o "approvato con";
- c) la denominazione formale del testo principale;
- d) la data di emanazione del testo principale; e
- e) i codici numerici di identificazione del testo principale.

2. Nei casi indicati dall'articolo 160, la citazione può essere integrata dall'indicazione degli estremi della pubblicazione del testo principale.

Articolo 138

(Citazione estesa dei testi di diritto comunitario)

1. In deroga alla previsione dell'articolo 136, la citazione **dei** testi normativi di diritto comunitario si effettua secondo i criteri adottati dalle Comunità europee, e quindi indicando nell'ordine:

- a) la denominazione formale;
- b) la sigla della comunità da cui l'atto promana (cioè, una delle sigle "CECA", "CEE", e "EURATOM"), racchiusa tra parentesi tonde;
- c) il codice numerico di identificazione;
- d) l'autorità emanante;
- e) la data di adozione; e
- f) l'intitolazione.

*Articolo 139**(Denominazione formale del testo)*

1. La denominazione formale del testo si effettua mediante le denominazioni complete riportate nell'allegato A.
2. Quando una determinata tipologia di testi possa essere emanata da diverse autorità, la denominazione formale del testo contiene, oltre all'indicazione della tipologia, anche il nome dell'autorità emanante. In particolare, si deve indicare sempre il nome dell'autorità emanante nella citazione dei decreti ministeriali.
3. In deroga alla previsione del comma 2, il nome dell'autorità emanante può essere omissso qualora tale autorità emani il testo che contiene la citazione.

*Articolo 140**(Codice numerico di identificazione del testo)*

1. Il codice numerico di identificazione del testo è costituito:
 - a) per i testi normativi pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, dal simbolo "n.", seguito dal numero attribuito al testo nella Gazzetta ufficiale;
 - b) per i testi normativi regionali pubblicati nel Bollettino ufficiale di una Regione, dal simbolo "n." seguito dal numero attribuito al testo nel Bollettino ufficiale;
 - c) per i testi comunitari, dal codice numerico attribuito al testo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

*Articolo 141**(Citazioni brevi)*

1. La citazione breve di un testo normativo consta dei seguenti elementi:
 - a) la denominazione formale del testo, anche in forma abbreviata, mediante le abbreviazioni riportate nell'Allegato A;
 - b) la data di emanazione; e
 - c) il codice numerico di identificazione.
2. In deroga alla previsione del comma 1, la citazione breve dei testi comunitari è costituita dai seguenti elementi:
 - a) la denominazione formale;

- b) la sigla della comunità che emana il testo, racchiusa tra parentesi tonde;
 - c) il codice numerico di identificazione; e
 - d) l'autorità emanante.
3. Se un testo è privo di un codice numerico di identificazione dovrà essere indicato, quando possibile, il luogo della pubblicazione.

Articolo 142

(Citazioni interne)

1. Nelle citazioni interne, il testo viene richiamato mediante l'espressione "presente", seguita dalla sua denominazione formale, o dalla denominazione generica "testo".

Articolo 143

(Scelta tra citazione breve e citazione estesa)

1. Si effettuano sempre in forma estesa:
- a) la prima citazione di un testo normativo nel preambolo;
 - b) la prima citazione di un testo normativo nel dispositivo, anche se il testo è già stato citato nel preambolo o nell'intitolazione;
 - c) la prima citazione di un testo normativo in un testo allegato; e
 - d) la prima citazione di un testo normativo in un allegato parte integrante, se il testo non è già stato citato nel dispositivo o in allegati precedenti.
2. Si effettuano in forma breve tutte le altre citazioni di un testo normativo.
3. In deroga alla previsione del comma 1, si effettuano in forma breve le citazioni di testi normativi contenute nell'intitolazione del testo o nell'intestazione di una sua partizione.

Sezione II

(Citazione di unità di partizione)

Articolo 144

(Citazioni di unità di partizione di testi normativi)

1. Le citazioni delle unità di partizione gerarchica di un testo normativo si effettuano mediante l'indicazione dell'unità citata, seguita dalla citazione del testo normativo cui tale partizione appartiene.
2. Nelle citazioni interne è sufficiente indicare la partizione citata, salvo che ragioni di chiarezza richiedano anche la citazione del testo normativo.
3. Per indicare un'unità di partizione di un articolo, si possono adottare due forme:
 - a) la forma discendente, che specifica la sequenza decrescente delle partizioni gerarchiche che individuano l'unità citata, a partire dall'articolo e fino all'unità citata; o
 - b) la forma ascendente, che specifica la sequenza crescente delle partizioni gerarchiche che individuano l'unità citata, a partire dall'unità citata fino all'articolo.
4. Anche per indicare un'unità di partizione superiore all'articolo, si possono usare due forme:
 - a) la forma discendente, che consiste di una sequenza decrescente di partizioni gerarchiche, a partire dal primo livello di partizione del testo e fino all'unità citata; o
 - b) la forma ascendente, che consiste di una sequenza crescente di partizioni gerarchiche, a partire dall'unità citata fino al primo livello di partizione del testo.
5. Gli elementi della forma discendente sono separati da virgole. Gli elementi delle sequenze ascendenti sono separati dalla preposizione "di", opportunamente articolata.

Articolo 145

(Specificazione delle unità di partizione del dispositivo)

1. Se un'unità di partizione gerarchica è identificata da un contrassegno, numerico o alfabetico, che la distingue univocamente (rispetto alle unità con la stessa denominazione) all'interno dell'unità superiore, tale unità si specifica mediante la sua denominazione e il suo contrassegno.
2. In particolare, le unità di partizione si specificano nelle modalità seguenti:

- a) gli articoli, mediante la denominazione "articolo", seguita dal numero dell'articolo;
 - b) i commi, mediante la denominazione "comma", seguita dal numero del comma;
 - c) le lettere, mediante la denominazione "lettera", seguita dal contrassegno alfabetico della lettera e da una parentesi tonda di chiusura;
 - d) i numeri, mediante la denominazione "numero", seguita dalla cifra che contrassegna il numero e da una parentesi tonda di chiusura;
 - e) le unità di partizione superiori all'articolo, mediante le espressioni "libro", "parte", "titolo", "capo", "sezione", seguite dal numero romano che identifica l'unità di partizione;
 - f) i punti, mediante la denominazione "punto", seguita dal numero che contrassegna il punto e da una parentesi quadrata di chiusura; e
 - g) gli allegati parte integrante, mediante la denominazione "allegato", seguita dal carattere alfabetico che contrassegna l'allegato.
3. Se una parte del testo risulta suddivisa in unità omogenee, chiaramente identificate e dotate di una specifica denominazione comune, ma non contrassegnate da lettere, cifre o altre espressioni univoche, ciascuna di tali unità si specifica mediante la denominazione comune seguita dal numero ordinale che ne individua la posizione, scritto in lettere e seguito dalla denominazione dell'unità.
4. Se un comma è suddiviso in alinea privi di una specifica denominazione comune, il primo alinea è citato mediante la denominazione "alinea", e il successivo mediante la denominazione "capoverso". Qualora il comma comprenda più capoversi, la denominazione "capoverso" è seguita dal numero ordinale che indica la posizione del capoverso citato.
5. La suddivisione in alinea e capoversi può essere applicata in particolare ai commi che stabiliscono sostituzioni e inserimenti testuali, nei quali l'alinea introduce la modificazione testuale e i capoversi menzionano il testo da inserire nell'atto modificato.

Articolo 146

(Specificazione di più unità di partizione omogenee)

1. Più partizioni omogenee possono specificarsi mediante la comune denominazione, al plurale, seguita dall'elencazione dei contrassegni di ciascuna unità di partizione, in ordine crescente. I contrassegni sono separati da virgole, e l'ultimo è preceduto dalla congiunzione "e".
2. Se le partizioni omogenee da citare si susseguono senza interruzioni, è sufficiente riportare i contrassegni della prima e dell'ultima di tali partizioni, preceduti rispettivamente dalle preposizioni "da" e "a".

Articolo 147

(Citazione di più unità di partizione non omogenee)

1. Per citare più unità non omogenee dello stesso testo normativo, si riportano prima le indicazioni complete di tutte tali unità, e quindi la citazione del testo normativo che le contiene. Le indicazioni delle unità citate sono separate da virgole, e l'ultima è preceduta dalla congiunzione "e".

Sezione III (Rinvii)

Articolo 148

(Rinvio e citazione modificativa: nozioni)

1. Sono rinvii le citazioni intese a indicare un testo cui far riferimento per completare il significato della disposizione che contiene la citazione.
2. Sono citazioni modificative, le citazioni intese a individuare l'oggetto di una disposizione modificativa, cioè il testo o della porzione di testo che si intende modificare.

Articolo 149

(Rinvii statici: nozione)

1. I rinvii statici richiamano la disposizione citata nella versione che questa aveva nel momento in cui è entrata in vigore la disposizione rinviante, o in un determinato momento precedente. Nell'interpretazione del testo richiamante si deve considerare solo tale versione, rispetto alla quale le modificazioni successive della disposizione richiamata non hanno alcun rilievo.

Articolo 150

(Rinvii dinamici: nozione)

1. I rinvii dinamici richiamano la disposizione citata nella versione di volta in volta vigente nei diversi momenti rispetto ai quali si deve ricostruire il significato della disposizione rinviante. Di regola, il momento cui far riferimento per individuare il testo richiamato dal rinvio dinamico è quello nel quale si è verificata la fattispecie cui deve essere applicata la disposizione rinviante.

*Articolo 151**(Criteri per l'uso dei rinvii)*

1. I rinvii possono essere impiegati solo se non pregiudicano la comprensibilità del testo, e a condizione che consentano una semplificazione della formulazione della disciplina giuridica.
2. Al di fuori delle ipotesi indicate nel comma 1, i rinvii si debbono evitare, poiché è preferibile che il dispositivo sia comprensibile di per se stesso, senza che il lettore debba consultare altri testi.
3. Si sconsiglia di rinviare a disposizioni che rinvino a loro volta ad altre disposizioni.
4. La disposizione rinviante deve, di regola, ricordare brevemente l'oggetto della disposizione citata, in modo che il nucleo del contenuto della stessa disposizione rinviante possa essere compreso senza consultare la disposizione citata.
5. Il rinvio deve essere specifico il più possibile: in particolare, si deve precisare se il rinvio serve a chiarire il significato solo di alcuni elementi della disposizione rinviante, e se esso abbia per oggetto solo alcuni elementi della disposizione citata.

*Articolo 152**(Divieto dell'uso di rinvii statici)*

1. I rinvii statici si debbono evitare. Aniché effettuare un rinvio statico è preferibile inserire la porzione di testo richiamata all'interno del nuovo atto normativo, anche in deroga al divieto delle disposizioni ridondanti di cui all'articolo 97, comma 3, lettere a) e b).
2. Se, in violazione della prescrizione del comma 1, si intenda comunque formulare un rinvio statico, per chiarire il momento cui far riferimento per individuare la versione richiamata dal testo citato, si deve inserire una delle formule seguenti dopo la citazione della disposizione richiamata :
 - a) "nella versione vigente nel momento dell'emanazione del presente testo";
 - b) "nella versione vigente al", seguita dalla data cui si intende far riferimento;
 - c) "nella versione vigente dopo la modificazione apportata da", seguita dalla citazione del testo che ha modificato la disposizione richiamata.
3. In mancanza delle formule indicate nel comma 2, lettere a), b), e c), o comunque in mancanza di un'indicazione esplicita sul carattere statico di un rinvio, il rinvio si ritiene dinamico.

Sezione IV

(Regole per l'uso delle citazioni)

Articolo 153

(Espressioni da evitare nelle citazioni)

1. Nell'indicazione di partizioni del testo si debbono evitare le seguenti espressioni:
 - a) tutti gli aggettivi usati per indicare una posizione nel testo diversi dai numeri ordinali, e in particolare gli aggettivi "precedente", "successivo", "ultimo", e "penultimo";
 - b) ogni abbreviazione delle denominazioni delle partizioni del testo;
 - c) ogni abbreviazione delle denominazioni dei testi normativi, al di fuori di quelle indicate nell'allegato A;
 - d) il trattino "-", tra il contrassegno della partizione iniziale e quello della partizione finale, per indicare una sequenza di partizioni di un testo normativo.

Articolo 154

(Citazione di disposizione all'interno della stessa partizione)

1. In deroga alla previsione dell'articolo 144, commi 3 e 4, se la citazione e la disposizione citata si trovano all'interno di una stessa partizione del testo normativo, nella citazione si debbono indicare solo le suddivisioni interne alla più piccola partizione comune (contenente sia la citazione sia la partizione citata) che individuano la partizione citata.
2. Qualora ciò sia opportuno per evitare ambiguità, l'indicazione delle suddivisioni interne alla più piccola partizione comune può essere integrata dal richiamo di tale partizione, mediante la denominazione di questa, preceduta dall'aggettivo "presente".

Articolo 155

(Citazione di testi modificati)

1. La citazione estesa di un intero testo normativo deve essere seguita dalla citazione di tutti i testi che hanno modificato il testo citato.

2. La citazione estesa di una partizione modificata deve essere seguita dalla citazione di tutti i testi che hanno modificato tale partizione.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, debbono essere omesse le citazioni dei testi che hanno introdotto modificazioni completamente eliminate da modificazioni successive.
4. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, nelle disposizioni abrogative debbono essere omesse le citazioni dei testi che hanno modificato le prescrizioni abrogate.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, nelle citazioni effettuate nel preambolo, si può omettere l'indicazione dei testi che hanno modificato l'atto citato.

Articolo 156

(Citazioni di partizioni di testi normativi: regole d'uso)

1. Si deve citare un'intera partizione solo se si intende far riferimento a tutte le suddivisioni della partizione citata. Se si intende far riferimento solo ad alcune suddivisioni di una partizione, si debbono indicare singolarmente dette suddivisioni.

Articolo 157

(Citazione di testi difficili a reperirsi)

1. Si debbono evitare, quando possibile, le citazioni di testi antichi o comunque difficili a reperirsi. Tali citazioni debbono essere sempre integrate dai dati relativi alla pubblicazione del testo citato.
2. Quando il testo non sia stato pubblicato ufficialmente, o comunque quando il suo reperimento sia particolarmente difficoltoso, è preferibile riportare per intero la partizione rilevante del testo citato.

Articolo 158

(Citazione di testi non normalizzati)

1. La citazione di un testo che non rientra nelle tipologie contemplate nel presente codice deve effettuarsi applicando, nei limiti del possibile, le regole di citazione qui indicate.
2. La citazione di una partizione di un testo la cui struttura non rispetti i criteri indicati nel presente codice deve rispettare la struttura e la terminologia del testo citato.

3. In deroga alla previsione del comma 2, la terminologia usata nel testo citato non deve essere ripresa nella citazione, quando tale terminologia comporti un uso dei termini designanti le partizioni dei testi normativi diverso rispetto a quello adottato nel presente codice, o renda comunque ambigua l'individuazione della partizione cui si fa riferimento.
4. Se non esiste altro criterio per ottenere chiarezza ed univocità, la partizione citata deve essere riportata per intero, tra apici.
5. Le citazioni dei testi comunitari o di diritto internazionale debbono sempre rispettare la terminologia di tali testi.

Sezione V

(Indicazione della pubblicazione)

Articolo 159

(Forma dell'indicazione della pubblicazione del testo)

1. L'indicazione degli estremi di pubblicazione del testo si effettua specificando nell'ordine, dopo l'espressione "pubblicato in":
 - a) la denominazione del giornale ufficiale nel quale il testo è stato pubblicato;
 - b) la data della pubblicazione;
 - c) il numero del fascicolo; e
 - d) l'indicazione della pagina iniziale della pubblicazione del testo.

Articolo 160

(Testi per i quali si può indicare la pubblicazione)

1. Si possono indicare gli estremi della pubblicazione di tutti i testi per i quali sia prevista la pubblicazione in un giornale ufficiale, e, in particolare, di tutti i testi pubblicati nelle seguenti sedi:
 - a) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la cui abbreviazione è "g.u.";
 - b) Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la cui abbreviazione è "g.u.c.e.";
 - c) Bollettini ufficiali delle Regioni, la cui abbreviazione è "b.u.r." seguita dal nome della singola Regione.

CAPO IV

(MODIFICAZIONI)

Sezione I

(Principi generali)

Articolo 161

(Modificazioni normative)

1. Un nuovo testo normativo opera una modificazione dell'ordinamento giuridico se:
 - a) elimina un testo normativo previgente;
 - b) cambia un testo normativo previgente; o
 - c) cambia la portata normativa di un testo normativo previgente.

Articolo 162

(Tipologie delle modificazioni)

1. La modificazione è totale quando comporta l'eliminazione (l'uscita di vigore) di un intero testo normativo previgente; è parziale quando il testo modificato rimane in vigore.
2. La modificazione è testuale quando determina una trasformazione del testo della disposizione modificata; è materiale (o non testuale) quando comporta una trasformazione della portata giuridica della disposizione modificata, senza incidere sul testo di tale disposizione.
3. La modificazione è esplicita quando la disposizione modificativa indica la modificazione effettuata e cita singolarmente le disposizioni modificate; altrimenti è implicita.
4. Sono implicite, in particolare, la modificazione tacita e la modificazione innominata: nella modificazione tacita la disposizione modificativa non avverte della modificazione che essa comporta, mentre nella modificazione innominata la disposizione modificativa avverte della modificazione ma non cita singolarmente le disposizioni modificate.

5. La modificazione è esterna quando la disposizione modificativa è contenuta in un atto diverso dal testo modificato; è interna quando il medesimo atto contiene sia la disposizione modificativa sia la disposizione modificata.
6. La modificazione è ad efficacia immediata quando opera nel momento dell'entrata in vigore della disposizione modificativa; è ad efficacia differita quando è destinata ad operare solo in un momento successivo all'entrata in vigore della disposizione modificativa.

Sezione II **(Modificazioni testuali)**

Articolo 163

(Modificazioni testuali totali)

1. Si distinguono le seguenti specie di modificazione testuale totale:
 - a) l'abrogazione totale;
 - b) il rifacimento;
 - c) la consolidazione.
2. L'abrogazione totale consiste nell'eliminazione di un intero testo previgente.
3. Il rifacimento consiste nell'emanazione di un nuovo testo normativo che sostituisce un testo previgente o più testi previgenti, innovando sostanzialmente la disciplina giuridica.
4. La consolidazione consiste nell'emanazione di un nuovo testo normativo che subentra ad un testo previgente, già modificato in precedenza, o a più testi previgenti, senza innovare sostanzialmente la disciplina giuridica.
5. Gli atti di rifacimento e di consolidazione debbono provvedere ad abrogare esplicitamente i testi rifatti o consolidati.

Articolo 164

(Modificazioni testuali parziali)

1. Si distinguono le seguenti forme di modificazione testuale parziale:
 - a) l'abrogazione parziale;
 - b) l'integrazione; e
 - c) la sostituzione.
2. L'abrogazione parziale consiste nell'eliminazione di una porzione del testo modificato.
3. L'integrazione consiste nell'inserimento di una nuova porzione del testo modificato.
4. La sostituzione consiste nell'eliminazione di una porzione del testo modificato e nell'inserimento di una nuova porzione testuale al posto di quella eliminata.

*Articolo 165**(Codificazioni)*

1. Il rifacimento o la consolidazione costituiscono una codificazione se essi sostituiscono un unico testo a più testi previgenti, che governavano aspetti distinti di una stessa materia.

*Articolo 166**(Oggetto delle modificazioni testuali parziali)*

1. Le modificazioni testuali parziali, di regola, debbono riguardare solo il dispositivo o gli allegati integranti del testo modificato.
2. È consentito modificare l'intitolazione o il preambolo solo per correggere errori materiali.

*Articolo 167**(Efficacia delle modificazioni testuali)*

1. L'efficacia delle modificazioni testuali è istantanea: la disposizione modificativa testuale opera la modificazione da essa stabilita nel momento in cui diventa efficace, e così esaurisce il proprio effetto. Nel momento in cui la disposizione modificativa diventa efficace, la disposizione modificata è definitivamente eliminata dall'ordinamento, o acquista definitivamente il nuovo testo stabilito dalla disposizione modificativa, mentre la disposizione modificativa diventa inattuale.
2. La modificazione (inclusa l'abrogazione) di disposizioni modificative testuali non ha alcun effetto, salvo che la modificazione retroagisca ad un momento precedente l'efficacia della disposizione modificativa.

*Articolo 168**(Modificazione delle modificazioni testuali)*

1. Le disposizioni che stabiliscono modificazioni testuali non possono essere modificate dopo che siano divenute efficaci.
2. Per modificare la disciplina introdotta mediante una modificazione testuale, è necessario intervenire sul testo modificato, modificando nuovamente le disposizioni già modificate.

3. Per eliminare una modificazione testuale e riportare il testo modificato alla formulazione precedente, si deve statuire una nuova modificazione testuale, che attribuisca al testo tale formulazione. Per eliminare la disposizione modificata, si deve invece statuirne l'espressa abrogazione.

Articolo 169

(Divieto di modificazioni testuali meramente formali)

1. Le modificazioni testuali debbono mutare la disciplina stabilita dalle disposizioni modificate, e non solo la forma di queste.
2. Le modificazioni non intese ad introdurre una nuova disciplina giuridica, ma solo a perfezionare la formulazione del testo, sono ammesse solo al fine di eliminare, dal dettato della disposizione modificata, le ambiguità suscettibili di determinare controversie.
3. Non sono ammesse le modificazioni che abbiano il solo fine di spostare articoli o di cambiarne la numerazione.

Articolo 170

(Inserimento di disposizioni che stabiliscono modificazioni testuali interne)

1. Le modificazioni testuali ad efficacia differita possono effettuarsi anche nella forma della modificazione interna, cioè introducendo nel testo da modificare una disposizione che stabilisce che una determinata porzione di quel testo subirà una determinata modificazione testuale in un momento futuro.

Articolo 171

(Linguaggio delle modificazioni testuali)

1. I verbi usati in una disposizione modificativa per indicare un'operazione di modificazione testuale debbono essere formulati all'indicativo presente.
2. Le modificazioni testuali non debbono essere statuite mediante forme linguistiche dell'obbligo, come ad esempio le espressioni che specificano che una determinata disposizione "deve essere", "deve ritenersi", o "va" abrogata, modificata o sostituita.
3. Le porzioni di testo inserite nel testo modificato, mediante integrazione o sostituzione, debbono rispettarne la terminologia, anche quando esista una soluzione in astratto più soddisfacente sotto il profilo dello stile o del vocabolario.

*Articolo 172**(Ambito da modificare nelle modificazioni testuali)*

1. Le disposizioni abrogative e sostitutive debbono vertere, di regola, sulla più piccola unità di partizione che contenga per intero la porzione di testo da eliminare o sostituire.
2. In deroga alla previsione del comma 1, anziché modificare contemporaneamente più suddivisioni di un'unità di partizione non superiore all'articolo (articolo, comma, lettera, numero, o sottonumero), si può – e si deve, quando lo richiedano ragioni di chiarezza – sostituire l'intera unità di partizione. È invece di regola preferibile modificare più articoli di una partizione superiore all'articolo, anziché sostituire l'intera partizione, salvo che nel caso di modificazioni particolarmente ampie e profonde.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora la modificazione testuale sia riducibile alla sostituzione di un unico termine, è ammesso operare solo tale sostituzione. La sostituzione di un unico termine è consigliata per le date o i numeri, e in generale per le espressioni suscettibili di essere modificate più volte.
4. In deroga alla previsione del comma 1, sono ammesse le disposizioni collettive che sostituiscono più occorrenze di una eguale espressione mediante una nuova espressione. Tali disposizioni collettive debbono citare esattamente, nella misura del possibile, i testi e le unità di suddivisione interessate dalla sostituzione. Tuttavia, quando non vi sia la certezza di aver individuato tutti i testi ove compare l'espressione sostituita, l'elencazione specifica può essere integrata da una formula residuale, che richiami genericamente tutti i testi che contengono l'espressione da sostituire.

*Articolo 173**(Disposizione inattuale: nozione)*

1. Una disposizione è inattuale se essa ha esaurito la propria efficacia nel passato: essa non è efficace rispetto a fattispecie presenti o future.
2. Rientrano tra le disposizioni inattuali:
 - a) le disposizioni ad efficacia istantanea già divenute efficaci;
 - b) le disposizioni ad efficacia limitata nel tempo, una volta decorso il termine previsto per la fine della loro efficacia;
 - c) le disposizioni ad efficacia illimitata già abrogate.

*Articolo 174**(Abrogazione esplicita di disposizioni inattuali)*

1. L'abrogazione esplicita di disposizioni inattuali non ha di regola alcuna conseguenza giuridica: gli effetti delle disposizioni inattuali restano ancorati al limite temporale loro assegnato in origine, e non sono né ampliati, né limitati. In particolare, l'abrogazione di disposizioni modificative testuali già efficaci non richiama in vigore le disposizioni abrogate, e non fa riacquistare alle disposizioni modificate testualmente il contenuto testuale precedente la modificazione.
2. Nella modificazione di testi che contengono disposizioni inattuali si debbono adottare il seguenti criteri:
 - a) se la modificazione verte su articoli diversi da quelli che contengono le disposizioni inattuali, queste disposizioni non debbono essere toccate;
 - b) se invece le disposizioni inattuali sono contenute negli articoli da modificare, esse debbono essere abrogate esplicitamente.
3. In deroga alla previsione del comma 2, se la conservazione di una disposizione inattuale è suscettibile di causare incertezze, tale disposizione deve essere espressamente abrogata. Può altresì essere abrogato l'articolo che contenga esclusivamente disposizioni inattuali.

*Articolo 175**(Struttura delle modificazioni testuali)*

1. Le disposizioni che stabiliscono modificazioni testuali si aprono con l'introduzione della modificazione testuale.
2. Le abrogazioni si esauriscono nella propria introduzione. Le sostituzioni e le integrazioni richiedono invece, dopo l'introduzione, la menzione del nuovo testo da inserire nell'atto modificato.

*Articolo 176**(Introduzione della modificazione)*

1. L'introduzione della modificazione consiste nell'indicazione del luogo del testo interessato dalla modificazione, e nella specificazione della natura della modificazione.
2. L'indicazione del luogo del testo interessato dalla modificazione consiste:
 - a) per le abrogazioni parziali e le sostituzioni, nella specificazione della porzione di testo da eliminare o sostituire, e nella citazione della partizione cui tale porzione appartiene;

b) per gli inserimenti, nella citazione della partizione o porzione di testo che precede immediatamente il punto nel quale si effettua l'inserimento.

3. La specificazione della natura della modificazione si effettua mediante i verbi "abrogare", "sostituire", "inserire", espressi nella forma passiva.

Articolo 177

(Menzione del testo da inserire)

1. La menzione del testo da inserire consiste nel riportare, tra apici, la nuova porzione di testo che si intende introdurre nel testo modificato.

2. Se il testo da inserire costituisce un'intera unità di partizione (articolo, comma, lettera, numero, o periodo), la sua menzione inizia in un nuovo capoverso, che segue l'introduzione della modificazione testuale. Il testo menzionato è dotato di un proprio contrassegno (numero dell'articolo, numero del comma, carattere della lettera, cifra del numero), quando esso costituisce una partizione cui spetta tale contrassegno.

3. Se il testo da inserire non costituisce un'intera unità di partizione, esso è riportato di seguito, dopo l'introduzione della modificazione testuale.

Articolo 178

(Contenuto degli articoli che stabiliscono modificazioni testuali)

1. Gli articoli che stabiliscono modificazioni testuali non debbono contenere disposizioni autonome, né disposizioni che stabiliscano modificazioni materiali.

2. La rubrica degli articoli che stabiliscono modificazioni testuali contiene la citazione in forma breve del testo giuridico modificato.

Articolo 179

(Numerazione degli articoli aggiuntivi e delle partizioni aggiuntive superiori all'articolo)

1. Gli articoli aggiunti, mediante integrazione testuale, a testi normativi previgenti sono contrassegnati con il numero cardinale dell'articolo immediatamente precedente, integrato con un avverbio numerale latino progressivo.

2. La prescrizione del comma 1 si applica anche agli articoli aggiunti dopo l'ultimo articolo del testo previgente, che debbono essere quindi contrassegnati con il numero cardinale dell'ultimo articolo del testo previgente, integrato con un avverbio numerale latino.
3. Gli articoli aggiunti prima dell'articolo 1 di un atto previgente sono contrassegnati con numeri ordinali progressivi preceduti dalla cifra "0" (ad esempio, 01, 02, 03, e così via).
4. Gli articoli inseriti, mediante integrazione testuale, tra articoli aggiunti in precedenza, già contrassegnati da numeri integrati con un avverbio numerale latino, sono contrassegnati con il numero e l'avverbio numerale dell'articolo immediatamente precedente, integrati da un numero cardinale in cifra araba.
5. I criteri indicati nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle partizioni aggiuntive di livello superiore all'articolo.
6. Si deve evitare l'utilizzazione di numeri corrispondenti ad articoli abrogati in precedenza.

Articolo 180

(Numerazione dei commi aggiuntivi)

1. Se un intero articolo viene inserito o sostituito, tutti i commi del nuovo articolo sono contrassegnati con numeri cardinali, anche se l'articolo viene inserito in un atto nel quale i commi non sono numerati.
2. Se nuovi commi vengono inseriti all'interno di un articolo dopo un comma preesistente, i nuovi commi sono contrassegnati con il numero cardinale del comma precedente, integrato da un avverbio numerale latino.
3. Se nuovi commi vengono inseriti all'inizio dell'articolo, i nuovi commi sono contrassegnati da numeri ordinali progressivi preceduti dalla cifra "0".
4. Se un nuovo comma viene inserito tra commi aggiunti, il cui numero sia integrato da un avverbio numerale latino, il nuovo comma è contrassegnato con il numero e l'avverbio numerale del comma immediatamente precedente, integrato da un numero cardinale.
5. In deroga alle previsioni dei commi da 2 a 4, se i commi dell'articolo da integrare non sono numerati, i commi aggiuntivi sono inseriti alla fine dell'articolo senza numerazione.
6. Nelle ipotesi contemplate nei commi 3 e 4, è tuttavia preferibile sostituire l'intero articolo con un nuovo articolo, contenente i commi aggiuntivi, nel quale i commi abbiano una numerazione continua. Si deve altresì sostituire l'intero articolo in tutti i casi in cui l'inserimento di nuovi commi in un articolo già modificato potrebbe generare incertezze.

*Articolo 181**(Contrassegni di lettere aggiuntive)*

1. Se un intero comma viene inserito o sostituito, le elencazioni che esso contiene debbono essere conformate come sequenze di lettere.
2. Se nuove lettere vengono inserite all'interno di un'elencazione in lettere preesistente, esse sono contrassegnate con il carattere che contrassegna la lettera precedente, integrato da un avverbio numerale latino.
3. Non si inseriscono nuove lettere all'inizio di una elencazione.
4. Se una nuova lettera viene inserita tra lettere aggiunte, il cui contrassegno è integrato da un avverbio numerale latino, la nuova lettera è contrassegnata con il contrassegno della lettera precedente, integrato da un numero cardinale.
5. Se gli elementi dell'elencazione da integrare con nuovi elementi non sono contrassegnati da caratteri alfabetici, gli elementi aggiuntivi sono inseriti alla fine dell'elencazione, senza contrassegno.
6. Nelle ipotesi contemplate nei commi da 3 e 5 è preferibile sostituire l'intera elencazione con una nuova elencazione, contenente gli elementi aggiuntivi, e le cui lettere si susseguano in una sequenza continua.

*Articolo 182**(Contrassegni di numeri e sottonumeri aggiuntivi)*

1. I criteri indicati per le elencazioni di lettere all'articolo 181 si applicano anche alle elencazioni composte di numeri e sottonumeri.

*Articolo 183**(Adattamento delle citazioni di disposizioni abrogate)*

1. Se la disposizione cui fa riferimento una citazione dinamica viene abrogata, la citazione diventa priva di oggetto e si deve quindi provvedere all'eliminazione o all'adattamento della citazione.
2. L'adattamento della citazione consiste nel far in modo che essa richiami una diversa disposizione, ancora in vigore.
3. L'adattamento delle citazioni deve effettuarsi preferibilmente mediante modificazione testuale, anziché mediante prescrizioni interpretative che stabiliscano che la citazione deve intendersi con riferimento ad una disposizione diversa da quella espressamente citata.

Articolo 184

(Riviviscenza di testi abrogati)

1. La statuizione della riviviscenza di un testo già abrogato equivale ad una nuova emanazione del testo abrogato, che entrerà nuovamente in vigore nella data indicata per la sua riviviscenza.
2. La riviviscenza di un testo abrogato presuppone un'esplicita statuizione normativa, al di fuori del caso in cui la riviviscenza risulti dall'annullamento giudiziale del testo che aveva operato l'abrogazione.

Articolo 185

(Modificazione testuale di allegati)

1. Di regola, la modificazione testuale di un allegato deve essere stabilita in un allegato del testo modificante, ma tale modificazione deve essere annunciata nel dispositivo del testo modificante.

Articolo 186

(Modificazione di disposizioni omogenee in testi diversi)

1. Se vengono modificati più testi che regolano materie simili, bisogna cogliere l'occasione per uniformare sostanzialmente le disposizioni omogenee, cioè quelle che concorrono nel disciplinare i medesimi oggetti, pur essendo contenute in testi diversi. L'uniformità contenutistica deve tradursi nell'uniformità, stilistica e terminologica, della redazione di tali disposizioni.

Sezione III **(Modificazioni materiali)**

Articolo 187

(Tipologia delle modificazioni materiali)

1. Le principali modificazioni materiali sono:
 - a) la deroga;
 - b) l'estensione;
 - c) la modificazione interpretativa;
 - d) la proroga; e
 - e) la sospensione.
2. La deroga introduce un'eccezione ad una disposizione che rimane immutata nel suo tenore letterale: la conseguenza giuridica stabilita dalla disposizione derogata non si verifica qualora sia soddisfatta la fattispecie dell'eccezione introdotta dalla deroga. Si danno due tipi di deroga:
 - a) la deroga diretta, che si limita a stabilire che la disposizione derogata non deve applicarsi in determinate condizioni;
 - b) la deroga indiretta, che contraddice la disposizione derogata, statuendo, per un caso speciale, una disciplina incompatibile con quella indicata dalla disposizione derogata.
3. L'estensione richiama una disposizione e collega l'effetto giuridico di questa ad una nuova fattispecie, che si aggiunge alla fattispecie di tale disposizione: la conseguenza giuridica della disposizione estesa si verifica anche qualora sia soddisfatta la nuova fattispecie prevista dalla estensione.
4. La modificazione interpretativa stabilisce il significato di una disposizione o di alcune parole contenute in una disposizione.
5. La proroga stabilisce che una disposizione che doveva cessare di essere in vigore in una determinata data, rimane in vigore indefinitamente, o fino ad un momento determinato, successivo alla data stabilita in precedenza.
6. La sospensione stabilisce che una disposizione non si applica alle fattispecie che rientrano in un certo intervallo temporale.

*Articolo 188**(Efficacia delle modificazioni materiali)*

1. L'efficacia delle modificazioni materiali è continuata: la portata giuridica della disposizione modificata cambia solo se, e fintantoché, la disposizione modificativa rimane in vigore.
2. Se la disposizione che opera la modificazione materiale è abrogata, la portata giuridica della disposizione modificata deve essere colta prescindendo dalla modificazione. In particolare, se viene abrogata una disposizione derogante, la disposizione già derogata si riepande e riacquista la propria efficacia anche nei confronti della fattispecie sottrattale dalla deroga.

*Articolo 189**(Modificazioni materiali interne)*

1. Le modificazioni materiali debbono avere preferibilmente la forma della modificazione interna: la disposizione modificativa deve essere inserita, mediante integrazione testuale, all'interno del testo giuridico che contiene la disposizione da modificare, in una posizione opportuna:
 - a) le deroghe e le estensioni sono collocate immediatamente dopo la disposizione derogata;
 - b) le proroghe e le sospensioni sono collocate immediatamente dopo la disposizione sospesa o prorogata o nella parte del testo che ne contiene la disciplina temporale.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1, la disposizione modificativa può rimanere esterna al testo modificato, quando introduca una deroga di durata limitata o una sospensione. Se invece una deroga di durata limitata viene inserita nel testo che contiene la disposizione derogata, bisogna chiarire, in quel testo stesso, che la deroga è temporanea, e che, allo scadere del termine finale della deroga, la disposizione originaria riacquisterà per intero la propria portata giuridica.

*Articolo 190**(Deroghe)*

1. L'ampiezza delle eccezioni stabilite dalle deroghe deve essere univocamente determinabile.
2. Si debbono evitare le deroghe alle deroghe.

Articolo 191

(Estensioni e deroghe concernenti intere materie)

1. Le estensioni o deroghe che riguardano collettivamente tutte le disposizioni di una determinata materia, delimitabile con precisione, possono essere formulate nel modo seguente:

- a) l'estensione si ottiene statuendo che le prescrizioni su quella materia si applicano ad una fattispecie estranea alla stessa materia;
- b) la deroga si ottiene statuendo che le prescrizioni su quella materia non si applicano ad una fattispecie attinente alla stessa materia.

Sezione IV

(Scelta della forma della modificazione)

Articolo 192

(Preferenza per le modificazioni testuali)

1. La modificazione della disciplina giuridica stabilita da una disposizione previgente deve effettuarsi, quando possibile, mediante la modificazione testuale di tale disposizione.
2. Non si deve emanare una disposizione interpretativa in tutti i casi in cui sarebbe possibile ottenere il medesimo risultato mediante una modificazione testuale estesa a tutti i testi che contengono l'espressione da interpretare. Non si deve cercare di ottenere la retroattività di una modificazione, al di fuori dei casi previsti dalla legge, presentando la modificazione come disposizione interpretativa.
3. La forma della modificazione testuale può essere adottata anche per modificazioni temporanee, a condizione che si faccia risaltare chiaramente, nel testo stesso, che le modificazioni apportate sono temporanee, e che, allo scadere del termine, la disposizione modificata riacquista la formulazione anteriore alla modificazione.

Articolo 193

(Preferenza per le modificazioni totali)

1. Non si deve ricorrere a modificazioni testuali parziali per cambiare radicalmente il dispositivo di un testo previgente, lasciandone sussistere sostanzialmente solo l'intitolazione. A questo fine si deve invece emanare un testo di rifacimento, che introduca la nuova disciplina ed abroghi espressamente il testo anteriore.
2. I testi già modificati numerose volte o, comunque, più di dieci volte, non debbono essere oggetto di ulteriori modificazioni parziali. Per cambiare la disciplina stabilita da tali testi, si deve emanare un atto di rifacimento che, nel riformulare l'intero testo, riprenda le modificazioni precedenti ancora attuali, introduca la nuova disciplina, e abroghi espressamente il testo previgente.

*Articolo 194**(Preferenza per l'emanazione di nuovi testi organici)*

1. Se un aspetto che in un atto si presentava come secondario o marginale, e veniva quindi disciplinato con poche norme, viene successivamente ritenuto così importante da esigere una disciplina specifica e complessa, si consiglia di emanare un nuovo atto organico che riguardi esclusivamente l'aspetto in questione e disponga l'abrogazione degli articoli che disciplinavano tale aspetto nell'atto previgente.
2. Se la nuova disciplina di una materia richiede la modificazione di molte disposizioni sparse in diversi testi normativi, si consiglia di emanare un nuovo atto organico che disciplini organicamente tale materia e disponga l'abrogazione di tutte le disposizioni precedenti relative alla stessa materia.

*Articolo 195**(Principio della modificazione singolare)*

1. Tutte le modificazioni debbono essere singolari, debbono cioè operare su specifiche disposizioni normative, singolarmente citate, salvo che nell'ipotesi contemplata nell'articolo 172, comma 4.

*Articolo 196**(Divieto di modificazioni implicite)*

1. Si debbono evitare le modificazioni implicite e, in particolare, i seguenti tipi di disposizione:
 - a) le clausole di abrogazione innominata, che non citano le disposizioni abrogate;
 - b) le clausole di abrogazione parzialmente innominata, che non chiariscono quali parti dei testi citati debbano ritenersi abrogate;
 - c) le deroghe innominate, che limitano l'efficacia di un insieme di disposizioni non singolarmente citate, o che qualificano come prevalenti, in caso di conflitto, un insieme di disposizioni non singolarmente citate.

*Articolo 197**(Divieto dell'abrogazione di disposizioni sostituite)*

1. Non si debbono abrogare le porzioni di testo che vengono sostituite, perché l'eliminazione della porzione di testo sostituita è un effetto già incluso nella sostituzione. Si debbono quindi evitare:

- a) le disposizioni che enunciano l'abrogazione e la sostituzione di una stessa disposizione previgente;
- b) le disposizioni che, nel testo che stabilisce una o più sostituzioni, abrogano espressamente le disposizioni, o le parti di disposizioni, sostituite.

*Articolo 198**(Modificazioni intermedie)*

1. Se si intende modificare testualmente una disposizione già modificata materialmente da una disposizione precedente, e la modificazione testuale assorbe o comunque supera la modificazione materiale precedente, bisogna abrogare espressamente la disposizione che opera la modificazione materiale. Tale disposizione continuerebbe altrimenti ad essere efficace, in base alla previsione dell'articolo 188, comma 1, interferendo con la nuova disposizione.

2. Per modificare testualmente una disposizione che abbia già subito una modificazione testuale, non si deve abrogare o modificare la disposizione che ha statuito tale modificazione. Tale disposizione, in base alla previsione dell'articolo 167, ha infatti esaurito i propri effetti nel momento della effettuazione della modificazione precedente, e la nuova modifica opera sul risultato della modifica precedente.

*Articolo 199**(Modificazione di disposizioni procedurali)*

1. Quando vengano modificate disposizioni procedurali o vengano emanate nuove disposizioni procedurali, si suggerisce comunque di specificare sempre se la nuova disciplina procedurale debba applicarsi o no alle procedure in corso.

2. L'applicazione della nuova disciplina alle procedure in corso deve essere giustificata nella motivazione del testo normativo che stabilisce la nuova disciplina procedurale.

*Articolo 200**(Abrogazione degli articoli non sostituiti)*

1. Non si deve sostituire un insieme di articoli con un numero minore di articoli nuovi, ma si debbono sostituire gli articoli per i quali si introduca un nuovo articolo identificato dal medesimo contrassegno, e abrogare gli articoli cui non corrisponde un nuovo articolo con il medesimo contrassegno.
2. Anche quando un'intera partizione superiore all'articolo venga sostituita da una nuova partizione, contenente un numero minore di articoli, gli articoli per i quali non sia previsto un nuovo contenuto testuale debbono essere espressamente abrogati.

*Articolo 201**(Modificazione dell'ambito dell'efficacia o del vigore)*

1. Il cambiamento dell'ambito temporale del vigore o dell'efficacia di un intero testo normativo, o di singole disposizioni di un testo normativo, deve essere statuito mediante una modificazione testuale del testo normativo interessato, che inserisca in tale testo l'indicazione dei nuovi termini del vigore o dell'efficacia.
2. In particolare, per effettuare il cambiamento di cui al comma 1, si deve modificare l'articolo del testo normativo che già ne regola la dimensione temporale, o inserire un nuovo articolo sulla dimensione temporale nel testo che ne sia sprovvisto.

*Articolo 202**(Divieto di disposizioni sul vigore e sull'efficacia delle modificazioni testuali)*

1. Le disposizioni che stabiliscono modificazioni testuali non debbono essere oggetto di specifiche prescrizioni sull'entrata in vigore o sull'efficacia.
2. Se una modificazione testuale deve verificarsi in una data futura o passata, ciò deve essere stabilito dalla stessa disposizione modificativa, indicando espressamente la data in cui si verifica la modificazione.

Sezione V (Novelle)

Articolo 203

(Novelle: nozione)

1. Sono novelle i testi che si limitano ad intervenire su testi previgenti, effettuandone la modificazione testuale o la abrogazione.
2. Il dispositivo delle novelle deve contenere solo disposizioni che statuiscono modificazioni testuali o abrogazioni.

Articolo 204

(Collocazione delle modificazioni testuali)

1. Le modificazioni testuali debbono essere effettuate mediante novelle.
2. In deroga alla previsione del comma 1, debbono essere collocate nella parte finale di un testo organico le disposizioni che statuiscono le modificazioni necessarie per adattare l'ordinamento alla disciplina introdotta dal testo organico.

Articolo 205

(Principio della novellazione singolare)

1. Di regola, ogni novella ha per oggetto un unico testo normativo.
2. Le modificazioni di leggi o regolamenti connessi possono essere eccezionalmente riunite in una novella collettiva.

Articolo 206

(Divieto di disposizioni autonome)

1. Una novella non deve contenere prescrizioni autonome, non modificative, neppure se si tratti di prescrizioni transitorie o di adattamento.

2. Le nuove disposizioni che non possano essere inserite nel testo modificato mediante integrazione o sostituzione testuale debbono costituire il contenuto di un nuovo testo normativo, separato dalla novella.

Articolo 207

(Divieto della novellazione di novelle)

1. Di regola, le novelle non debbono essere oggetto di novelle successive, poiché esse contengono solo disposizioni che stabiliscono modificazioni testuali, disposizioni la cui modificazione è possibile solo nei limiti di cui all'articolo 169.

2. In deroga alla previsione del comma 1, si possono modificare le disposizioni modificative testuali non ancora efficaci, e le disposizioni autonome che, in violazione della previsione dell'articolo 206, siano contenute nella novella.

Articolo 208

(Modificazione di più testi anteriori)

1. Nel testo che modifica più testi anteriori, si suggerisce di dedicare un capo o una sezione a ciascun testo da modificare, salvo che la ridotta dimensione dei testi da modificare o delle modificazioni da apportare privi di giustificazione questa suddivisione.

2. Nel testo che modifica più articoli, si deve dedicare un distinto articolo ad ogni articolo da modificare. Si può statuire con un unico articolo l'inserimento di più articoli.

3. Nel testo che modifica più commi di un articolo, si deve dedicare un distinto comma, all'interno di uno stesso articolo, a ciascun comma da modificare.

4. Se i commi dell'articolo modificato non sono numerati, si deve evitare di sostituire un comma con più commi, ovvero di sostituire più commi adiacenti con un comma solo.

Articolo 209

(Ordine delle modificazioni nelle novelle)

1. Le modificazioni di più testi si effettuano seguendo l'ordine cronologico dei testi modificati, cominciando dal più antico.

2. Le modificazioni di uno stesso testo si effettuano seguendo l'ordine testuale delle partizioni modificate, cominciando dall'inizio del testo.

3. Anche il testo che sostituisce o integra alcune disposizioni di un testo e ne abroga altre, deve rispettare l'ordine testuale delle disposizioni modificate, anziché raggruppare le abrogazioni alla fine.
4. Le abrogazioni totali e le abrogazioni parziali di testi che non siano anche oggetto di sostituzioni e integrazioni si debbono invece raggruppare in uno specifico articolo. Tale articolo è collocato tra le disposizioni finali, dopo le disposizioni modificative.

Articolo 210

(Intitolazione delle novelle)

1. Nell'intitolazione delle novelle si usano seguenti denominazioni:
 - a) la denominazione "integrazione", riservata ai testi che introducono nuove disposizioni in un testo previgente, in aggiunta a quelle preesistenti;
 - b) la denominazione "modificazione", riservata ai testi che stabiliscono la sostituzione parziale o l'abrogazione parziale di un testo previgente;
 - c) La denominazione "abrogazione", riservata ai testi che stabiliscono l'abrogazione totale di un testo previgente.
2. Le denominazioni elencate nel comma 1 sono seguite dalle citazioni brevi dei testi normativi modificati. Se una novella modifica più testi normativi, la sua intitolazione deve citare tutti i testi modificati.
4. Se una novella effettua modificazioni parziali, si suggerisce di specificare nell'intitolazione della novella i contenuti su cui vertono tali modificazioni, dopo la citazione di ciascun testo modificato, mediante l'espressione "per quanto riguarda", seguita da una breve indicazione dei contenuti su cui verte la modificazione. Non si debbono citare singolarmente, nell'intitolazione della novella, le partizioni di ciascun testo che risultano modificate.
5. Se un testo, in violazione dell'articolo 206, contiene disposizioni giuridiche autonome, oltre a disposizioni modificative, l'indicazione delle modificazioni apportate dal testo segue la descrizione dell'oggetto delle disposizioni autonome. In questi casi può essere opportuno prevedere un'intitolazione breve limitata alla descrizione dell'oggetto delle disposizioni autonome.

Sezione VI

(Disposizioni transitorie e di adattamento)

Articolo 211

(Disposizioni transitorie: nozione)

1. Le disposizioni transitorie sono intese a regolare il passaggio da una disciplina giuridica anteriore ad una disciplina giuridica nuova.
2. I testi normativi organici contengono le disposizioni transitorie necessarie per il passaggio alla nuova disciplina da essi stabilita. Tuttavia, se le disposizioni transitorie sono particolarmente ampie, esse possono essere emanate in un separato testo normativo.
3. Nelle consolidazioni si deve verificare se le prescrizioni transitorie contenute nei testi da consolidare siano ancora efficaci e se si debbono eliminare le disposizioni transitorie divenute inattuali.

Articolo 212

(Divieto di inserimento di disposizioni transitorie in novelle)

1. Le disposizioni transitorie e di adattamento non debbono costituire disposizioni autonome di una novella.
2. Una novella può invece statuire modificazioni testuali di disposizioni transitorie, o inserire nuove disposizioni transitorie nel testo da essa modificato.

Articolo 213

(Termine delle disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni transitorie debbono possibilmente contenere un termine, a partire dal quale esse non sono più in vigore. Ciò serve ad evitare che rimangano formalmente in vigore norme di fatto non più applicabili.

Sezione VII (Rifacimenti)

Articolo 214

(Testo di rifacimento: nozione)

1. Il testo di rifacimento è un nuovo testo che sostituisce un testo previgente, modificando, almeno in parte, la disciplina stabilita nel testo previgente.
2. Il testo di rifacimento deve modificare almeno una parte delle disposizioni del testo rifatto. È tuttavia possibile che l'intitolazione e alcune disposizioni restino immutate.

Articolo 215

(Categorie di rifacimenti)

1. A seconda della portata del cambiamento attuato dal rifacimento, si possono distinguere due categorie di rifacimenti:
 - a) il rifacimento innovativo, nel quale la regolamentazione subisce un cambiamento significativo, che corrisponde ad una nuova impostazione generale della materia disciplinata; e
 - b) il rifacimento correttivo, nel quale i cambiamenti, anche numerosi, vertono solo su aspetti particolari e non alterano la concezione d'insieme.

Articolo 216

(Giustificazione di opportunità nei rifacimenti)

1. La giustificazione di opportunità del rifacimento può essere realizzata in due modi diversi:
 - a) avere un carattere storico, cioè richiamare gli elementi essenziali del testo originale, e poi approfondire le ragioni e il contenuto del cambiamento; o
 - b) fare astrazione dal passato e motivare in modo sistematico la nuova regolamentazione.
2. Il metodo indicato al comma 1, lettera a), è raccomandato solo per i rifacimenti innovativi, di cui all'articolo 215, comma 1, lettera a).

3. Il metodo indicato al comma 1, lettera b), consiste di regola nel riprendere lo schema della vecchia motivazione, modificato solamente in funzione delle modificazioni subite dal dispositivo.

Articolo 217

(Miglioramento dello stile mediante testi di rifacimento)

1. Si consiglia di approfittare del rifacimento di un testo per migliorare lo stile del testo e per razionalizzarne la struttura.

Articolo 218

(Trasferimento delle citazioni)

1. Le citazioni aventi ad oggetto disposizioni del testo rifatto debbono essere espressamente trasferite alle singole disposizioni corrispondenti nel testo di rifacimento, in tutti i casi nei quali tale trasferimento sia possibile. Non ci si deve limitare alla affermazione generica che le citazioni di disposizioni del testo rifatto debbono intendersi riferite al testo di rifacimento.

2. Per realizzare il trasferimento delle citazioni di cui al comma 1, si suggerisce di inserire nel testo di rifacimento, dopo l'articolo che stabilisce l'abrogazione esplicita del testo rifatto, una disposizione che rinvia ad una tabella di corrispondenza allegata al testo di rifacimento, per l'interpretazione delle citazioni a disposizioni contenute nel testo rifatto.

3. La tabella di corrispondenza contiene una doppia colonna: nella prima compaiono gli articoli abrogati e nella seconda compaiono gli articoli corrispondenti del nuovo testo.

Articolo 219

(Disposizioni per l'applicazione del testo rifatto)

1. Quando vi siano dubbi sulla compatibilità delle vecchie disposizioni di applicazione con il testo di rifacimento, si deve indicare espressamente quali di tali disposizioni sono abrogate e quali non lo sono.

2. Deve essere omessa l'inutile affermazione generica che tutte le disposizioni per l'applicazione del testo rifatto rimangono in vigore, se compatibili con il nuovo testo.

Articolo 220

(Intitolazione dei testi di rifacimento e di consolidazione)

1. I testi di rifacimento hanno, di regola, la medesima intitolazione del testo cui subentrano.

Sezione VIII (Consolidazioni)

Articolo 221

(Consolidazione dichiarativa)

1. La consolidazione dichiarativa consiste nella redazione di un testo di consolidazione privo di valore normativo, destinato a fungere da mezzo di informazione degli interessati e da strumento di lavoro degli operatori giuridici. Tale forma di consolidazione verte sul solo dispositivo del testo o dei testi che sono oggetto della consolidazione.
2. Le consolidazioni dichiarative sono adottate con atti interni, ma debbono essere pubblicate in modo da assicurare loro la più ampia diffusione.

Articolo 222

(Consolidazione costitutiva)

1. La consolidazione costitutiva consiste nell'emanazione di un testo normativo dotato del medesimo valore giuridico del testo o dei testi consolidati. Il testo di consolidazione costitutiva deve abrogare esplicitamente i testi consolidati.
2. Si suggerisce che l'elaborazione delle consolidazioni sia affidata, anziché a commissioni politiche, a gruppi di funzionari ed esperti competenti sotto il profilo tecnico-giuridico.

Articolo 223

(Intitolazione delle consolidazioni)

1. L'intitolazione della consolidazione è costituita dall'intitolazione del testo consolidato, o del principale tra i testi consolidati.
2. In deroga alla previsione del comma 1, in mancanza di un testo principale o qualora l'intitolazione del testo principale non sussuma l'oggetto di tutti i testi consolidati, si deve dare alla consolidazione una intitolazione nuova.
3. L'intitolazione delle consolidazioni dichiarative è integrata dall'espressione "consolidazione dichiarativa", racchiusa tra parentesi.

*Articolo 224**(Giustificazione delle consolidazioni)*

1. Nella giustificazione delle consolidazioni costitutive, si deve seguire il metodo di cui all'articolo 216, comma 1, lettera b).
2. Le consolidazioni dichiarative non sono testi normativi, e pertanto non richiedono una giustificazione.

*Articolo 225**(Dispositivo nelle consolidazioni)*

1. Nel dispositivo delle consolidazioni, tutte le disposizioni debbono essere identiche, nel contenuto, all'ultima versione delle disposizioni consolidate, ma possono contenere i miglioramenti di stile e di struttura stimati necessari.

*Articolo 226**(Disposizioni esecutive dei testi consolidati)*

1. Poiché le consolidazioni non introducono cambiamenti nel contenuto, non è necessario abrogare le disposizioni che eseguono i testi consolidati, che sono necessariamente conformi al nuovo atto.

*Articolo 227**(Annotazione del testo consolidato)*

1. Ogni articolo del testo consolidato deve essere accompagnato da una nota a piè di pagina. Le note a piè di pagina perseguono il duplice obiettivo di permettere di ritrovare il testo originale di ciascuna disposizione consolidata e di indicare le modificazioni apportate dalla consolidazione.
2. Le note a piè di pagina riportano nell'ordine:
 - a) la citazione dell'articolo del provvedimento originale cui corrisponde l'articolo del testo consolidato;
 - b) l'indicazione delle precedenti modificazioni subite da quell'articolo; e
 - c) l'indicazione dei cambiamenti che la consolidazione apporta al testo originale.

Articolo 228

(Allegati del testo consolidato)

1. Si raccomanda di unire al testo consolidato i seguenti allegati:
 - a) una tabella di corrispondenze che associ a ciascun articolo (ripreso nella consolidazione) dei testi originali, l'articolo o gli articoli corrispondenti nel testo consolidato;
 - b) la lista delle eventuali disposizioni dei testi da consolidare che non sono state riprese nel testo consolidato, né sono state abrogate.

CAPO V

(VIGORE ED EFFICACIA)

Sezione I

(Principi generali)

Articolo 229

(Vigore, efficacia, e applicabilità: nozioni)

1. Una disposizione è in vigore durante il tempo nel quale essa appartiene all'ordinamento.
2. Una disposizione è efficace durante il tempo nel quale essa è atta a produrre il proprio effetto giuridico.
3. Una disposizione è applicabile ad una fattispecie se essa è atta a produrre il proprio effetto giuridico in seguito al verificarsi di tale fattispecie.

Articolo 230

(Criteri per la fissazione delle date di inizio del vigore e dell'efficacia)

1. L'inizio del vigore o dell'efficacia di un testo deve essere di regola fissato in una data precisa, o in una data definita in rapporto al giorno della pubblicazione dell'atto.
2. Bisogna evitare, di regola, che l'entrata in vigore o l'efficacia siano rinviate ad una data che dovrà essere stabilita con un atto successivo.
3. Qualora non sia possibile predeterminarne la data, l'entrata in vigore o l'efficacia di un testo possono essere:
 - a) subordinate alla realizzazione di una condizione o alla scadenza di un termine, in deroga alla previsione del comma 1.
 - b) rinviate ad una data che dovrà essere stabilita con un atto successivo.
4. La realizzazione della condizione e la scadenza del termine di cui alla lettera a) del comma 3 debbono essere facilmente conoscibili dai cittadini.

Sezione II (Il vigore)

Articolo 231

(Vigore: terminologia)

1. Per delimitare l'ambito del vigore di una disposizione normativa si consigliano le espressioni "entra in vigore", "esce di vigore", ed "è abrogato".

Articolo 232

(Fissazione della data di entrata in vigore)

1. L'entrata in vigore di un testo o di una disposizione in una data diversa da quella indicata in via generale deve essere stabilita da un apposito articolo inserito tra le disposizioni finali.
2. La data di entrata in vigore non può precedere la data di adozione del testo.
3. Se i presupposti per l'esecuzione di un testo non si sono ancora realizzati, la sua entrata in vigore deve essere rinviata ad un momento successivo alla realizzazione dei suoi presupposti.
4. Se è necessario un periodo di tempo per adottare le disposizioni di attuazione di un testo, si deve fissare l'entrata in vigore del testo alla fine di quel periodo, in modo che il nuovo testo e le relative disposizioni di attuazione possano entrare in vigore contemporaneamente.
5. La pubblicazione e l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione non debbono essere anteriori rispettivamente alla pubblicazione e all'entrata in vigore del testo da esse attuato.

Articolo 233

(Fissazione della data della fine del vigore)

1. Quando si intenda stabilire che un intero testo rimane in vigore solo fino ad un determinato termine, si deve fissare tale termine nell'articolo finale del testo.

2. Quando si intenda stabilire che una singola disposizione rimanga in vigore solo fino ad un determinato termine, si deve indicare tale termine nell'immediata vicinanza di tale disposizione, ma si deve altresì stabilire espressamente l'abrogazione della disposizione alla scadenza del termine, nelle disposizioni finali.

Articolo 234

(Anticipazione successiva dell'entrata in vigore)

1. Un testo successivo, immediatamente o anticipatamente esecutivo, può anticipare l'entrata in vigore di un testo precedente, già emanato ma non ancora entrato in vigore.
2. Tuttavia, il testo che anticipi l'entrata in vigore di un testo precedente ad una data anteriore alla propria pubblicazione ha natura retroattiva, ed è ammissibile solo entro i limiti in cui può effettuarsi l'emanazione retroattiva di disposizioni giuridiche.

Sezione III (L'efficacia)

Articolo 235

(Efficacia: terminologia)

1. Per delimitare un periodo durante il quale una disposizione normativa è efficace, si consigliano le espressioni "è efficace da ... a", "ha effetto da", "perde efficacia da".
2. Per delimitare un periodo durante il quale una disposizione normativa è inefficace, si consigliano le espressioni "è sospeso da ... a" e "riprende efficacia da".

Articolo 236

(Fissazione dell'inizio dell'efficacia)

1. La data di inizio dell'efficacia di un testo o di una disposizione deve essere esplicitamente indicata solo quando sia diversa dalla data di entrata in vigore. In tal caso, la data di inizio dell'efficacia è specificata da un apposito articolo inserito tra le disposizioni finali.
2. La data di inizio dell'efficacia può essere diversa dalla data di entrata in vigore, solo quando la data di inizio dell'efficacia sia anteriore alla pubblicazione del testo. Qualora si intenda far iniziare l'efficacia di un testo o una disposizione in un momento non anteriore alla relativa pubblicazione, si deve semplicemente fissare in tale momento l'entrata in vigore del testo o della disposizione.
3. L'entrata in vigore e l'efficacia di un testo che costituisce il fondamento giuridico di un altro testo non possono essere successive all'entrata in vigore di quest'ultimo.

Articolo 237

(Disposizioni retroattive)

1. Sono retroattive le disposizioni la cui efficacia inizia in un momento anteriore alla loro pubblicazione.
2. Le disposizioni che si limitano a stabilire la retroattività di altre disposizioni debbono essere contenute in un unico articolo del testo, incluso tra le disposizioni finali.

3. Quando l'intero testo abbia effetti retroattivi, l'ultimo articolo del testo deve indicare la data dalla quale inizia l'efficacia retroattiva.
4. L'efficacia retroattiva di una singola disposizione può essere stabilita direttamente da tale disposizione. In questo caso, la disposizione retroattiva deve includere nella propria previsione l'indicazione della data a partire dalla quale essa avrà effetto.

Articolo 238

(Nuova emanazione e riviviscenza)

1. Se si intende annullare l'abrogazione già avvenuta di una disposizione, bisogna stabilire espressamente una nuova emanazione retroattiva di tale disposizione.
2. Se non è possibile la nuova emanazione retroattiva della disposizione abrogata, tale disposizione deve essere emanata nuovamente con efficacia solo per il futuro.
3. Non si può ottenere la riviviscenza di una disposizione non più vigente mediante la modificazione della norma che regola l'ambito di validità temporale di tale disposizione.

Articolo 239

(Applicabilità)

1. Per delimitare l'ambito materiale disciplinato dalle disposizioni giuridiche, e in particolare nelle deroghe e nelle estensioni, si consigliano le espressioni "è applicabile a", "si applica a" ed "è inapplicabile a".
2. Si sconsiglia di impiegare la nozione di applicabilità per delimitare l'ambito temporale delle disposizioni normative.
3. Si sconsiglia di impiegare la nozione di efficacia per delimitare l'ambito materiale delle disposizioni normative.

ALLEGATO A: DENOMINAZIONI DEI TESTI NORMATIVI E LORO ABBREVIAZIONI

Denominazione	Abbreviazione
Costituzione della Repubblica	<i>non consigliata</i>
Codice civile	<i>non consigliata</i>
Codice penale	<i>non consigliata</i>
Codice di procedura civile	<i>non consigliata</i>
Codice di procedura penale	<i>non consigliata</i>
Codice della navigazione	<i>non consigliata</i>
convenzione	<i>non consigliata</i>
decisione	<i>non consigliata</i>
direttiva	<i>non consigliata</i>
regolamento	<i>non consigliata</i>
deliberazione	<i>non consigliata</i>
decreto	<i>non consigliata</i>
ordinanza	<i>non consigliata</i>
legge	<i>non consigliata</i>
decreto del Presidente della Repubblica	d.p.r.
decreto-legge	d.l.
decreto legislativo	d.lgs.
decreto luogotenenziale	d.lgt.
decreto del Ministro [della sanità]	d.m. [sanità]
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	d.p.c.m.
regio decreto	r.d.
regio decreto-legge	r.d.l.
legge regionale	l.r.
legge della regione [Lombardia]	l.r. [Lombardia]
legge della Provincia di [Trento]	l.p. [Trento]

regolamento regionale	<i>non consigliata</i>
regolamento regionale [della Lombardia]	regolamento regionale [Lombardia]
deliberazione del Consiglio regionale	deliberazione Consiglio regionale
deliberazione del Consiglio regionale [della Lombardia]	deliberazione Consiglio regionale [Lombardia]
deliberazione della Giunta regionale	deliberazione Giunta regionale
decreto del Presidente della Giunta regionale	decreto Presidente Giunta regionale
decreto del Presidente della Giunta regionale [della Lombardia]	decreto Presidente Giunta regionale [Lombardia]
decreto dell'Assessore regionale [ai trasporti]	decreto Assessore regionale trasporti
deliberazione del Consiglio comunale	deliberazione Consiglio
deliberazione della Giunta comunale	deliberazione Giunta
ordinanza del Sindaco	ordinanza Sindaco

SOMMARIO

INDICE.....	I
CAPO I (LINGUAGGIO DEI TESTI NORMATIVI)	5
SEZIONE I (PRINCIPI GENERALI)	5
<i>Articolo 1 (Requisiti del linguaggio normativo).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 (Fedeltà ai precedenti e miglioramenti).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 (Testo, proposizione, frase, periodo linguistico, alinea e capoverso: nozioni).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 (Ritorno a capo fisso e mobile, alinea e capoverso: nozioni)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 (Divisione delle parole nei ritorni a capo mobili).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 (Uso della lettera iniziale maiuscola nelle suddivisioni del testo)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 (Citazioni e menzioni testuali: nozioni).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8 (Citazioni e menzioni testuali: regole di scrittura).....</i>	<i>7</i>
SEZIONE II (TERMINOLOGIA)	9
<i>Articolo 9 (Coerenza terminologica).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10 (Coerenza terminologica tra l'intestazione e il testo)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11 (Scelta del termine appropriato)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 (Uso dei termini nella loro accezione usuale).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 13 (Uso di verbi derivati da sostantivi o di sostantivi derivati da verbi)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 (Espressioni ed avverbi indeterminati).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15 (Termini giuridici).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 16 (Termini di linguaggi tecnici).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 17 (Termini con diversi significati)</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 18 (Parole straniere)</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 19 (Declinazione delle parole straniere).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 20 (Neologismi).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 21 (Modernità del vocabolario)</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 22 (Astrattezza e specificazioni).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 23 (Egual trattamento linguistico di donna e uomo).....</i>	<i>13</i>
SEZIONE III (DEFINIZIONI).....	15
<i>Articolo 24 (Definizione legislativa: nozione).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 25 (Scrittura delle definizioni legislative)</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 26 (Definizione di un nuovo termine).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 27 (Ridefinizioni).....</i>	<i>16</i>
SEZIONE IV (SEGNI D'INTERPUNZIONE).....	17
<i>Articolo 28 (Segni di interpunzione e altri segni tipografici ammessi nei testi normativi)</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 29 (Segni di interpunzione e altri segni tipografici vietati nei testi normativi).....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 30 (Deroga per l'uso di simboli di linguaggi tecnici).....</i>	<i>19</i>
SEZIONE V (ESPRESIONI NUMERICHE)	21
<i>Articolo 31 (Scrittura dei numeri in generale).....</i>	<i>21</i>

<i>Articolo 32 (Scrittura delle date)</i>	22
<i>Articolo 33 (Scrittura del tempo del giorno)</i>	22
<i>Articolo 34 (Periodi di tempo)</i>	22
SEZIONE VI (SIMBOLI CONVENZIONALI)	23
<i>Articolo 35 (Scrittura e uso dei simboli convenzionali di unità di misura e di unità monetaria)</i> ...	23
<i>Articolo 36 (Simboli convenzionali propri di linguaggi tecnici o scientifici)</i>	23
SEZIONE VII (ABBREVIAZIONI, SIGLE, DENOMINAZIONI DI ENTI E UFFICI)	25
<i>Articolo 37 (Scrittura delle sigle e delle abbreviazioni)</i>	25
<i>Articolo 38 (Uso delle sigle e delle abbreviazioni)</i>	25
<i>Articolo 39 (Uso delle denominazioni brevi)</i>	26
<i>Articolo 40 (Uso della lettera iniziale maiuscola nelle denominazioni)</i>	26
<i>Articolo 41 (Scrittura e uso delle abbreviazioni delle denominazioni degli atti normativi)</i>	26
<i>Articolo 42 (Abbreviazioni di testi normativi scongiate)</i>	27
<i>Articolo 43 (Divieto dell'uso di abbreviazioni delle denominazioni di partizioni di atti normativi)</i>	27
SEZIONE VIII (COSTRUZIONE DELLA PROPOSIZIONE).....	29
<i>Articolo 44 (Uso dei pronomi e ripetizione dei termini)</i>	29
<i>Articolo 45 (Preferenza per la forma attiva)</i>	29
<i>Articolo 46 (Tempo e modo dei verbi)</i>	30
<i>Articolo 47 (Brevità della proposizione)</i>	30
<i>Articolo 48 (Semplicità della proposizione)</i>	30
<i>Articolo 49 (Divieto di doppie negazioni)</i>	30
SEZIONE IX (COSTRUZIONE DEL PERIODO LINGUISTICO).....	33
<i>Articolo 50 (Chiarezza e univocità delle connessioni sintattiche)</i>	33
<i>Articolo 51 (Brevità del periodo)</i>	33
<i>Articolo 52 (Semplicità del periodo)</i>	33
<i>Articolo 53 (Connessione congiuntiva)</i>	34
<i>Articolo 54 (Connessione disgiuntiva)</i>	34
<i>Articolo 55 (La formulazione delle connessioni disgiuntive)</i>	35
<i>Articolo 56 (Connessione condizionale)</i>	35
<i>Articolo 57 (La connessione condizionale sufficiente)</i>	36
<i>Articolo 58 (La connessione condizionale necessaria)</i>	36
<i>Articolo 59 (La connessione condizionale doppia)</i>	36
<i>Articolo 60 (Fattispecie in forma di elencazione)</i>	37
<i>Articolo 61 (Elencazioni complete ed elencazioni esemplificative)</i>	37
<i>Articolo 62 (Connessione eccettuativa)</i>	37
<i>Articolo 63 (Connessione concessiva)</i>	38
SEZIONE X (MODALITÀ NORMATIVE)	39
<i>Articolo 64 (Modalità normative. Definizioni)</i>	39
<i>Articolo 65 (Forme linguistiche dell'obbligo)</i>	39
<i>Articolo 66 (Omissione delle forme linguistiche dell'obbligo)</i>	40

<i>Articolo 67 (Forme linguistiche del permesso)</i>	40
<i>Articolo 68 (Forme linguistiche del potere)</i>	41
<i>Articolo 69 (Forme linguistiche della mancanza di potere)</i>	41
<i>Articolo 70 (Uso del verbo potere)</i>	42
<i>Articolo 71 (Rapporti tra potere, permesso e obbligo)</i>	42
<i>Articolo 72 (Dovere, permesso e potere di libera scelta)</i>	43
<i>Articolo 73 (Potere e scelta circa il suo esercizio)</i>	43
<i>Articolo 74 (Disposizioni che non statuiscono modalità normative)</i>	43
<i>Articolo 75 (Disposizioni dispositive e tassative)</i>	44
<i>Articolo 76 (Direttive sull'esercizio della discrezionalità)</i>	44
<i>Articolo 77 (Determinazione sufficiente degli adempimenti amministrativi)</i>	44
<i>Articolo 78 (Concetti giuridici indeterminati)</i>	44
CAPO II (STRUTTURA DEI TESTI NORMATIVI)	45
SEZIONE I (PRINCIPI GENERALI)	45
<i>Articolo 79 (Elementi dei testi normativi)</i>	45
SEZIONE II (INTESTAZIONE DEI TESTI NORMATIVI).....	47
<i>Articolo 80 (Elementi dell'intestazione)</i>	47
<i>Articolo 81 (Requisiti dell'intitolazione del testo normativo)</i>	47
<i>Articolo 82 (Intitolazione dei testi normativi di esecuzione)</i>	48
SEZIONE III (PREAMBOLO)	49
<i>Articolo 83 (Elementi del preambolo)</i>	49
<i>Articolo 84 (Giustificazione normativa)</i>	49
<i>Articolo 85 (Contenuto della giustificazione normativa)</i>	49
<i>Articolo 86 (Giustificazione fattuale)</i>	50
<i>Articolo 87 (Contenuto della giustificazione fattuale)</i>	50
<i>Articolo 88 (Giustificazione di opportunità)</i>	51
<i>Articolo 89 (Contenuto della giustificazione di opportunità)</i>	51
<i>Articolo 90 (Giustificazione procedurale)</i>	51
<i>Articolo 91 (Contenuto della giustificazione procedurale)</i>	52
<i>Articolo 92 (Formula di emanazione)</i>	52
SEZIONE IV (INDICE SOMMARIO).....	53
<i>Articolo 93 (Obbligo di introdurre l'indice sommario)</i>	53
<i>Articolo 94 (Contenuto dell'indice sommario)</i>	53
SEZIONE V (DISPOSITIVO)	55
<i>Articolo 95 (Contenuto del dispositivo)</i>	55
<i>Articolo 96 (Autonomia del dispositivo)</i>	55
<i>Articolo 97 (Disposizioni da omettere nel dispositivo)</i>	55
<i>Articolo 98 (Disposizioni da omettere in casi particolari)</i>	56
<i>Articolo 99 (Divisione in articoli)</i>	56
<i>Articolo 100 (Numerazione degli articoli)</i>	57

<i>Articolo 101 (Intestazione degli articoli)</i>	57
<i>Articolo 102 (Testo dell'articolo)</i>	58
<i>Articolo 103 (Suddivisioni del testo dell'articolo)</i>	58
<i>Articolo 104 (Ordine espositivo all'interno dell'articolo)</i>	58
<i>Articolo 105 (Commi)</i>	59
<i>Articolo 106 (Regole di redazione dei commi)</i>	59
<i>Articolo 107 (Lettere)</i>	59
<i>Articolo 108 (Numeri)</i>	60
<i>Articolo 109 (Paragrafi non contrassegnati)</i>	60
<i>Articolo 110 (Partizioni superiori all'articolo)</i>	61
<i>Articolo 111 (Intestazione delle partizioni superiori all'articolo)</i>	61
<i>Articolo 112 (Suddivisione del dispositivo in punti)</i>	61
<i>Articolo 113 (Il punto: regole di scrittura)</i>	62
SEZIONE VI (SOTTOSCRIZIONE)	63
<i>Articolo 114 (Elementi della sottoscrizione)</i>	63
SEZIONE VII (ALLEGATI PARTE INTEGRANTE)	65
<i>Articolo 115 (Allegati parte integrante: nozione e contenuto)</i>	65
<i>Articolo 116 (Contrassegno degli allegati)</i>	65
<i>Articolo 117 (Intestazione degli allegati)</i>	65
<i>Articolo 118 (Richiamo degli allegati)</i>	66
<i>Articolo 119 (Sottoscrizione degli allegati)</i>	66
SEZIONE VIII (ATTI IN ALLEGATO)	67
<i>Articolo 120 (Testi normativi in allegato: nozione e tipologia)</i>	67
<i>Articolo 121 (Nuovi testi normativi in forma di testi in allegato)</i>	67
<i>Articolo 122 (Intestazione dei testi in allegato)</i>	68
<i>Articolo 123 (Intitolazione dei testi normativi)</i>	68
<i>Articolo 124 (Contenuto del testo normativo principale)</i>	68
SEZIONE IX (ALLEGATI INFORMATIVI)	69
<i>Articolo 125 (Allegato informativo: nozione)</i>	69
<i>Articolo 126 (Tipologia degli allegati informativi)</i>	69
SEZIONE X (TESTI ORGANICI)	71
<i>Articolo 127 (Il contenuto dei testi organici)</i>	71
<i>Articolo 128 (Testi organici e novelle)</i>	71
<i>Articolo 129 (Nuova disciplina della materia regolata da un testo organico)</i>	71
<i>Articolo 130 (Modificazioni e abrogazioni nei testi organici)</i>	72
<i>Articolo 131 (Ordine delle disposizioni nei testi organici)</i>	72
<i>Articolo 132 (Disposizioni introduttive)</i>	72
<i>Articolo 133 (Disposizioni centrali)</i>	73
<i>Articolo 134 (Disposizioni finali)</i>	73
CAPO III (CITAZIONI)	75

SEZIONE I (LE CITAZIONI: PRINCIPI GENERALI)	75
<i>Articolo 135 (Citazioni normative: nozione)</i>	75
<i>Articolo 136 (Citazioni estese)</i>	75
<i>Articolo 137 (Citazione estesa di testi in allegato)</i>	76
<i>Articolo 138 (Citazione estesa dei testi di diritto comunitario)</i>	76
<i>Articolo 139 (Denominazione formale del testo)</i>	77
<i>Articolo 140 (Codice numerico di identificazione del testo)</i>	77
<i>Articolo 141 (Citazioni brevi)</i>	77
<i>Articolo 142 (Citazioni interne)</i>	78
<i>Articolo 143 (Scelta tra citazione breve e citazione estesa)</i>	78
SEZIONE II (CITAZIONE DI UNITÀ DI PARTIZIONE).....	79
<i>Articolo 144 (Citazioni di unità di partizione di testi normativi)</i>	79
<i>Articolo 145 (Specificazione delle unità di partizione del dispositivo)</i>	79
<i>Articolo 146 (Specificazione di più unità di partizione omogenee)</i>	80
<i>Articolo 147 (Citazione di più unità di partizione non omogenee)</i>	81
SEZIONE III (RINVII)	83
<i>Articolo 148 (Rinvio e citazione modificativa: nozioni)</i>	83
<i>Articolo 149 (Rinvii statici: nozione)</i>	83
<i>Articolo 150 (Rinvii dinamici: nozione)</i>	83
<i>Articolo 151 (Criteri per l'uso dei rinvii)</i>	84
<i>Articolo 152 (Divieto dell'uso di rinvii statici)</i>	84
SEZIONE IV (REGOLE PER L'USO DELLE CITAZIONI)	85
<i>Articolo 153 (Espressioni da evitare nelle citazioni)</i>	85
<i>Articolo 154 (Citazione di disposizione all'interno della stessa partizione)</i>	85
<i>Articolo 155 (Citazione di testi modificati)</i>	85
<i>Articolo 156 (Citazioni di partizioni di testi normativi: regole d'uso)</i>	86
<i>Articolo 157 (Citazione di testi difficili a reperirsi)</i>	86
<i>Articolo 158 (Citazione di testi non normalizzati)</i>	86
SEZIONE V (INDICAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE).....	89
<i>Articolo 159 (Forma dell'indicazione della pubblicazione del testo)</i>	89
<i>Articolo 160 (Testi per i quali si può indicare la pubblicazione)</i>	89
CAPO IV (MODIFICAZIONI)	91
SEZIONE I (PRINCIPI GENERALI)	91
<i>Articolo 161 (Modificazioni normative)</i>	91
<i>Articolo 162 (Tipologie delle modificazioni)</i>	91
SEZIONE II (MODIFICAZIONI TESTUALI)	93
<i>Articolo 163 (Modificazioni testuali totali)</i>	93
<i>Articolo 164 (Modificazioni testuali parziali)</i>	93
<i>Articolo 165 (Codificazioni)</i>	94
<i>Articolo 166 (Oggetto delle modificazioni testuali parziali)</i>	94

<i>Articolo 167 (Efficacia delle modificazioni testuali)</i>	94
<i>Articolo 168 (Modificazione delle modificazioni testuali)</i>	94
<i>Articolo 169 (Divieto di modificazioni testuali meramente formali)</i>	95
<i>Articolo 170 (Inserimento di disposizioni che stabiliscono modificazioni testuali interne)</i>	95
<i>Articolo 171 (Linguaggio delle modificazioni testuali)</i>	95
<i>Articolo 172 (Ambito da modificare nelle modificazioni testuali)</i>	96
<i>Articolo 173 (Disposizione inattuale: nozione)</i>	96
<i>Articolo 174 (Abrogazione esplicita di disposizioni inattuali)</i>	97
<i>Articolo 175 (Struttura delle modificazioni testuali)</i>	97
<i>Articolo 176 (Introduzione della modificazione)</i>	97
<i>Articolo 177 (Menzione del testo da inserire)</i>	98
<i>Articolo 178 (Contenuto degli articoli che stabiliscono modificazioni testuali)</i>	98
<i>Articolo 179 (Numerazione degli articoli aggiuntivi e delle partizioni aggiuntive superiori all'articolo)</i>	98
<i>Articolo 180 (Numerazione dei commi aggiuntivi)</i>	99
<i>Articolo 181 (Contrassegni di lettere aggiuntive)</i>	100
<i>Articolo 182 (Contrassegni di numeri e sottonumeri aggiuntivi)</i>	100
<i>Articolo 183 (Adattamento delle citazioni di disposizioni abrogate)</i>	100
<i>Articolo 184 (Riviviscenza di testi abrogati)</i>	101
<i>Articolo 185 (Modificazione testuale di allegati)</i>	101
<i>Articolo 186 (Modificazione di disposizioni omogenee in testi diversi)</i>	101
SEZIONE III (MODIFICAZIONI MATERIALI)	103
<i>Articolo 187 (Tipologia delle modificazioni materiali)</i>	103
<i>Articolo 188 (Efficacia delle modificazioni materiali)</i>	104
<i>Articolo 189 (Modificazioni materiali interne)</i>	104
<i>Articolo 190 (Deroghe)</i>	104
<i>Articolo 191 (Estensioni e deroghe concernenti intere materie)</i>	105
SEZIONE IV (SCELTA DELLA FORMA DELLA MODIFICAZIONE)	107
<i>Articolo 192 (Preferenza per le modificazioni testuali)</i>	107
<i>Articolo 193 (Preferenza per le modificazioni totali)</i>	107
<i>Articolo 194 (Preferenza per l'emanazione di nuovi testi organici)</i>	108
<i>Articolo 195 (Principio della modificazione singolare)</i>	108
<i>Articolo 196 (Divieto di modificazioni implicite)</i>	108
<i>Articolo 197 (Divieto dell'abrogazione di disposizioni sostituite)</i>	109
<i>Articolo 198 (Modificazioni intermedie)</i>	109
<i>Articolo 199 (Modificazione di disposizioni procedurali)</i>	109
<i>Articolo 200 (Abrogazione degli articoli non sostituiti)</i>	110
<i>Articolo 201 (Modificazione dell'ambito dell'efficacia o del vigore)</i>	110
<i>Articolo 202 (Divieto di disposizioni sul vigore e sull'efficacia delle modificazioni testuali)</i>	110
SEZIONE V (NOVELLE)	111

<i>Articolo 203 (Novelle: nozione)</i>	111
<i>Articolo 204 (Collocazione delle modificazioni testuali)</i>	111
<i>Articolo 205 (Principio della novellazione singolare)</i>	111
<i>Articolo 206 (Divieto di disposizioni autonome)</i>	111
<i>Articolo 207 (Divieto della novellazione di novelle)</i>	112
<i>Articolo 208 (Modificazione di più testi anteriori)</i>	112
<i>Articolo 209 (Ordine delle modificazioni nelle novelle)</i>	112
<i>Articolo 210 (Intitolazione delle novelle)</i>	113
SEZIONE VI (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADATTAMENTO)	115
<i>Articolo 211 (Disposizioni transitorie: nozione)</i>	115
<i>Articolo 212 (Divieto di inserimento di disposizioni transitorie in novelle)</i>	115
<i>Articolo 213 (Termine delle disposizioni transitorie)</i>	115
SEZIONE VII (RIFACIMENTI)	117
<i>Articolo 214 (Testo di rifacimento: nozione)</i>	117
<i>Articolo 215 (Categorie di rifacimenti)</i>	117
<i>Articolo 216 (Giustificazione di opportunità nei rifacimenti)</i>	117
<i>Articolo 217 (Miglioramento dello stile mediante testi di rifacimento)</i>	118
<i>Articolo 218 (Trasferimento delle citazioni)</i>	118
<i>Articolo 219 (Disposizioni per l'applicazione del testo rifatto)</i>	118
<i>Articolo 220 (Intitolazione dei testi di rifacimento e di consolidazione)</i>	119
SEZIONE VIII (CONSOLIDAZIONI)	121
<i>Articolo 221 (Consolidazione dichiarativa)</i>	121
<i>Articolo 222 (Consolidazione costitutiva)</i>	121
<i>Articolo 223 (Intitolazione delle consolidazioni)</i>	121
<i>Articolo 224 (Giustificazione delle consolidazioni)</i>	122
<i>Articolo 225 (Dispositivo nelle consolidazioni)</i>	122
<i>Articolo 226 (Disposizioni esecutive dei testi consolidati)</i>	122
<i>Articolo 227 (Annotazione del testo consolidato)</i>	122
<i>Articolo 228 (Allegati del testo consolidato)</i>	123
CAPO V (VIGORE ED EFFICACIA)	125
SEZIONE I (PRINCIPI GENERALI)	125
<i>Articolo 229 (Vigore, efficacia, e applicabilità: nozioni)</i>	125
<i>Articolo 230 (Criteri per la fissazione delle date di inizio del vigore e dell'efficacia)</i>	125
SEZIONE II (IL VIGORE)	127
<i>Articolo 231 (Vigore: terminologia)</i>	127
<i>Articolo 232 (Fissazione della data di entrata in vigore)</i>	127
<i>Articolo 233 (Fissazione della data della fine del vigore)</i>	127
<i>Articolo 234 (Anticipazione successiva dell'entrata in vigore)</i>	128
SEZIONE III (L'EFFICACIA)	129
<i>Articolo 235 (Efficacia: terminologia)</i>	129

<i>Articolo 236 (Fissazione dell'inizio dell'efficacia)</i>	129
<i>Articolo 237 (Disposizioni retroattive)</i>	129
<i>Articolo 238 (Nuova emanazione e riviviscenza)</i>	130
<i>Articolo 239 (Applicabilità)</i>	130

ALLEGATO A: DENOMINAZIONI DEI TESTI NORMATIVI E LORO ABBREVIAZIONI..... 131